Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 19 febbraio 1982

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

REGIONI

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Bolzano

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1981, n. **920**.

Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto del Politecnico di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1028 e modificato con regio decreto 11 luglio 1942, n. 921 e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del Politecnico di Milano convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la necessità di adeguare la norma sulla direzione delle scuole e dei corsi di perfezionamento, delle scuole di specializzazione e di quelle dirette a fini speciali a quanto disposto dall'art. 16 del citato decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il titolo I, ordinamento didattico, capitolo I, disposizioni generali, articoli 1, 2, 3, 4 e 5 e il capitolo II, facoltà di ingegneria, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 sono soppressi e sostituiti come segue:

Parte I

DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I

Costituzione del Politecnico

Art. 1. — Il Politecnico di Milano ha per fine di promuovere il progresso della scienza e della tecnologia, di impartire istruzione specifica nel campo dell'ingegneria e dell'architettura e di rilasciare le rispettive lauree.

Il Politecnico si articola nelle seguenti facoltà:

facoltà di ingegneria;
facoltà di architettura.

Il Politecnico ha altresì il fine di perfezionare nei diversi rami della scienza e della tecnica i laureati in ingegneria, in architettura, in scienze sperimentali applicate ed in scienze economiche applicate.

Il Politecnico inoltre cura l'aggiornamento tecnologico e professionale di ingegneri, architetti ed altri tecnici.

Art. 2. — Il Politecnico è organizzato in istituti policattedra. Per fini particolari possono essere istituiti gabinetti, che vengono annessi ad un istituto policattedra.

Con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti leggi, possono essere inoltre costituiti scuole e corsi di perfezionamento e di specializzazione, scuole dirette a fini speciali, nonchè seminari.

Art. 3. — Con decreto rettorale, previa delibera dei competenti organi accademici, con le modalità previste dalle vigenti leggi, sono costituiti i centri e servizi previstì dal presente statuto.

Art. 4. — Per lo svolgimento delle attività statutarie il Politecnico potrà stipulare particolari convenzioni con enti pubblici e privati, con le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti leggi.

Titolo II

Istituti policattedra e gabinetti

Art. 5. — Ogni istituto comprende più insegnamenti che possono far capo anche a diverse facoltà e può essere dotato di una biblioteca specifica.

Negli istituti vengono svolte le attività didattiche per il conseguimento delle lauree previste nel presente statuto, nonchè ricerche scientifiche per il progresso delle discipline afferenti agli istituti stessi.

Art. 6. — Fatto salvo il principio che gli istituti devono essere comunque policattedra, e nel rispetto delle connessioni tra le discipline e della libertà dei singoli docenti, il senato accademico, su proposta dei consigli di facoltà interessati, determina gli insegnamenti afferenti ai singoli istituti, avendo preventivamente sentito il direttore dell'istituto ed i titolari degli insegnamenti stessi.

Art. 7. — Gli istituti dispongono di locali, attrezzature, biblioteche, personale nonchè di una propria dotazione sul bilancio del Politecnico determinata annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta dei competenti consigli di facoltà.

Gli istituti potranno altresì fruire di assegnazioni erogate da enti o privati.

Art. 8. — Sono istituti policattedra del politecnico di Milano i seguenti:

chimica;
chimica fisica, elettrochimica e metallurgia;
chimica industriale;
conservazione dei beni architettonici e ambientali;
disegno e restauro;

edilizia;
elettrotecnica ed elettronica;
elettrotecnica industriale;
fisica;
fisica tecnica;
idraulica;
ingegneria aerospaziale;
ingegneria nucleare;
ingegneria sanitaria;
ingegneria urbanistica;
macchine;
matematica;
materie giuridiche;
meccanica e costruzione delle macchine;
progettazione dell'architettura;
programmazione e produzione edilizia;
scienza e tecnica delle costruzioni;
scienze del territorio;
topografia, fotogrammetria e geofisica;
vie e trasporti.

Il gabinetto di ergotecnica è annesso all'istituto di meccanica e costruzione delle macchine.

Titolo III

Centri e servizi

Art. 9. — Per l'organizzazione di tutte le attività delle facoltà ed in particolare per il coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, sono istituiti:

la presidenza della facoltà di ingegneria;
la presidenza della facoltà di architettura,

dirette dai rispettivi presidi.

Art. 10. — Nel Politecnico, oltre alle biblioteche di istituto, sono istituite:

la biblioteca centrale della facoltà di ingegneria;
la biblioteca centrale della facoltà di architettura.

Le biblioteche centrali sono disciplinate da un regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico, sentita la facoltà interessata.

Responsabili scientifici delle biblioteche centrali sono i loro sovrintendenti, nominati dal consiglio di amministrazione tra i docenti di ruolo delle rispettive facoltà su proposta dei consigli delle facoltà stesse.

Art. 11. — Per le esigenze scientifiche e didattiche del Politecnico è costituito il centro di calcolo del Politecnico che potrà anche svolgere attività di ricerca scientifica e servizio per terzi.

Il centro di calcolo è disciplinato da un regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta del senato accademico sentite le facoltà. Detto regolamento dovrà prevedere la nomina di un direttore e di un consiglio scientifico. Sia il direttore sia i componenti del consiglio scientifico dovranno essere docenti del Politecnico con esperienza nel campo della elaborazione dei dati. Il direttore dovrà essere un docente di ruolo.

Art. 12. — Per facilitare i rapporti e gli scambi di docenti e studiosi tra le facoltà ed organizzazioni scientifiche, culturali e didattiche straniere sono istituiti:

il centro rapporti internazionali della facoltà di ingegneria;

il centro rapporti internazionali della facoltà di architettura.

Questi centri, che non godranno di alcun contributo a carico del bilancio del Politecnico, saranno disciplinati da regolamenti deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta della rispettiva facoltà. Detto regolamento dovrà prevedere la possibilità di fornire servizi di orientamento agli studenti stranieri.

I centri saranno diretti da direttori nominati dal consiglio di amministrazione tra i docenti di ruolo delle rispettive facoltà su proposta delle facoltà stesse.

Art. 13. — Per l'ausilio delle attività didattiche e per svolgere la ricerca scientifica nel settore è costituito il centro audiovisivo e cinematografia scientifica della facoltà di ingegneria. Esso potrà svolgere anche attività di ricerca e prove conto terzi. Il centro è disciplinato da un regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta della facoltà di ingegneria. Detto regolamento dovrà prevedere la nomina di un direttore e di un consiglio scientifico tra i docenti nella facoltà di ingegneria. Il direttore dovrà essere un docente di ruolo.

Art. 14. — Per l'ausilio delle attività didattiche e di ricerca della facoltà di architettura è istituito il centro di documentazione della facoltà di architettura. Esso potrà svolgere attività di ricerca e documentazione anche per conto terzi. Il centro è disciplinato da un regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione su proposta della facoltà di architettura. Detto regolamento dovrà prevedere la nomina di un direttore e di un consiglio scientifico composto da docenti della facoltà di architettura. Il direttore dovrà essere un docente di ruolo.

Parte II

ORDINAMENTO DIDATTICO

Titolo I

Disposizioni comuni

Art. 15. — Allo svolgimento di ciascun insegnamento di durata annuale o pluriennale devono essere dedicate almeno tre ore settimanali con un minimo di cinquanta ore annuali. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni.

Agli insegnamenti di durata semestrale devono essere dedicate almeno tre ore settimanali con un minimo di venticinque ore. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni. Ai fini didattici due insegnamenti semestrali corrispondono ad un insegnamento annuale.

L'identità di denominazione di insegnamenti impartiti per differenti corsi di laurea o per differenti indirizzi del medesimo corso di laurea, non comporta necessariamente identità di programma, in quanto essi possono tendere a differenti finalità.

Art. 16. — Gli insegnamenti si svolgono sotto forma di lezioni e di esercitazioni pratiche di calcolo, disegno, progettazione, sperimentazione.

La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni è attestata con le modalità disposte dai consigli di facoltà.

Titolo II

Facoltà di ingegneria

Art. 17. — La facoltà di ingegneria conferisce le seguenti lauree:

1) laurea in ingegneria aeronautica;
2) laurea in ingegneria chimica;

3) laurea in ingegneria civile (sezione edile, sezione idraulica, sezione trasporti);
4) laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale;
5) laurea in ingegneria elettronica;
6) laurea in ingegneria elettrotecnica;
7) laurea in ingegneria meccanica;
8) laurea in ingegneria nucleare;
9) laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico organizzativo.

Ogni corso di laurea ha la durata di cinque anni.

Art. 18. — Ogni corso di laurea in ingegneria comprende un numero minimo di ventinove insegnamenti, divisi in insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti iscritti al corso e insegnamenti da scegliersi entro il gruppo di materie indicate in apposito elenco stabilito nello statuto.

Da tale elenco la facoltà trarrà, per i singoli corsi di laurea, le materie da attivare, che indicherà anno per anno, nel piano ufficiale degli studi. In esso, però, le materie non figureranno isolate, ma raggruppate a costituire indirizzi di specializzazione, tipici di ciascun corso di laurea. Per ciascun indirizzo potranno al massimo essere prescritti sei corsi annuali (od equivalenti).

E' compito del consiglio di facoltà fissare:

la distribuzione degli insegnamenti negli anni di corso;

le procedure di esami:

le condizioni per l'iscrizione a ciascun anno di corso.

Art. 19. — Nei primi due anni del corso quinquennale di studi sono obbligatori per tutti i corsi di laurea, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, i seguenti insegnamenti:

1° *Anno*:

1) analisi matematica I;
2) geometria I;
3) fisica I;
4) chimica;
5) disegno.

2° *Anno*:

6) analisi matematica II;
7) meccanica razionale;
8) fisica II.

Inoltre sono obbligatori i tre insegnamenti contrassegnati con asterisco negli elenchi relativi ai singoli corsi di laurea (art. 20-27); di essi il primo è quello che sostituisce geometria II ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1960, n. 53, e gli altri due sono insegnamenti aggiunti ai sensi del comma 3 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.

Art. 20. — Per il corso di laurea in ingegneria aeronautica, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'articolo precedente, sono obbligatori i seguenti:

*9) disegno meccanico;
*10) elettrotecnica;
*11) istituzioni di aeronautica;
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine;
14) fisica tecnica;
15) aerodinamica;
16) chimica applicata;
17) motori per aeromobili;
18) costruzioni aeronautiche;
19) aeronautica generale;
20) gasdinamica;
21) fluidodinamica sperimentale;
22) costruzione di macchine;
23) tecnologie aeronautiche.

Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi.

Art. 21. — Per il corso di laurea in ingegneria chimica, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19, sono obbligatori i seguenti:

*9) chimica organica;
*10) fisica tecnica;
*11) complementi di chimica generale ed inorganica;
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine;
14) elettrotecnica;
15) chimica fisica;
16) chimica applicata;
17) macchine;
18) principi di ingegneria chimica;
19) chimica industriale;
20) impianti chimici;
21) impianti chimici II;
22) meccanica dei fluidi;
23) tecnica delle costruzioni.

Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi.

Art. 22. — Per il corso di laurea in ingegneria civile, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19, sono obbligatori i seguenti:

*9) disegno II;
*10) elettrotecnica;
*11) fisica tecnica;
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine e macchine;
14) idraulica;
15) tecnologie dei materiali e chimica applicata;
16) tecnica delle costruzioni;
17) architettura tecnica;
18) topografia;
19) geotecnica;

inoltre per la sezione edile:

20) architettura e composizione architettonica;
21) tecnologia degli elementi costruttivi;
22) statica delle strutture prefabbricate;
23) progetti di strutture;

per la sezione idraulica:

20) costruzioni idrauliche;
21) idrologia tecnica;
22) ingegneria sanitaria;
23) progetti di struttura;

per la sezione trasporti:

20) costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti;
21) tecnica urbanistica;
22) tecnica ed economia dei trasporti;
23) ponti e grandi strutture.

Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi.

Art. 23. — Il corso di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale comprende trenta insegnamenti. Oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19 sono obbligatori i seguenti:

* 9) statistica e calcolo delle probabilità;
*10) elettrotecnica;
*11) fisica tecnica;
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine e macchine;
14) idraulica;
15) geologia applicata;
16) pianificazione territoriale;
17) ingegneria sanitaria;
18) tecnica delle costruzioni;
19) analisi dei sistemi;
20) idrologia tecnica;
21) economia applicata all'ingegneria;
22) elementi di informatica;
23) infrastrutture idrauliche;
24) topografia.

Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi.

Art. 24. — Per il corso di laurea in ingegneria elettronica, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19, sono obbligatori i seguenti:

* 9) elettrotecnica;
*10) economia e organizzazione aziendale;
*11) programmazione dei calcolatori elettronici;
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica delle macchine e macchine;
14) fisica tecnica;
15) campi elettromagnetici e circuiti;
16) misure elettriche;
17) comunicazioni elettriche;
18) elettronica applicata;
19) controlli automatici;
20) radiotecnica;
21) teoria dei sistemi;
22) analisi matematica III;
23) teoria dell'informazione e della trasmissione.

Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi.

Art. 25. — Per il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica, oltre agli otto insegnamenti indicati nello art. 19, sono obbligatori i seguenti:

* 9) elettrotecnica;
*10) chimica applicata e materiali;
*11) tecnologie meccaniche (con disegno);
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine;
14) fisica tecnica;
15) idraulica;
16) misure elettriche;
17) macchine;
18) macchine elettriche;
19) impianti elettrici;
20) elettronica applicata;
21) elettrotecnica industriale;
22) costruzione di macchine elettriche;
23) complementi di analisi matematica.

Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi.

Art. 26. — Per il corso di laurea in ingegneria meccanica, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19, sono obbligatori i seguenti:

* 9) tecnologia meccanica;
*10) elementi di macchine con disegno;
*11) chimica applicata;
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine;
14) fisica tecnica;
15) elettrotecnica;
16) idraulica;
17) macchine;
18) costruzioni di macchine;
19) impianti meccanici;
20) metallurgia;
21) disegno di macchine;
22) dinamica e vibrazioni delle macchine;
23) misure meccaniche e termiche.

Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi.

Art. 27. — Per il corso di laurea in ingegneria nucleare, oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19, sono obbligatori i seguenti:

* 9) elettrotecnica;
*10) tecnologie meccaniche (con disegno);
*11) fisica tecnica;
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica delle macchine;
14) fisica atomica;
15) macchine;
16) fisica nucleare;
17) elettronica nucleare;
18) fisica del reattore nucleare;
19) impianti nucleari;
20) complementi di analisi matematica;
21) elettronica nucleare II;
22) controllo del reattore nucleare;
23) costruzioni meccaniche per impianti nucleari.

Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi.

Art. 28. — Il corso di laurea in ingegneria delle tecnologie industriali ad indirizzo economico-organizzativo comprende trenta insegnamenti. Oltre agli otto insegnamenti indicati nell'art. 19 sono obbligatori i seguenti:

* 9) calcolo numerico e programmazione;
*10) statistica e calcolo delle probabilità;
*11) economia e organizzazione aziendale;
12) scienza delle costruzioni;
13) meccanica applicata alle macchine;

14) fisica tecnica;
15) elettrotecnica;
16) economia applicata all'ingegneria;
17) teoria dei sistemi;
18) ricerca operativa;
19) tecnologia meccanica;
20) elementi di informatica;
21) gestione aziendale;
22) impianti meccanici II;
23) servizi generali di impianto;
24) tecnologie industriali.

Ai predetti insegnamenti è da aggiungere un gruppo a scelta di sei insegnamenti costituenti gli indirizzi di specializzazione che il consiglio di facoltà indicherà anno per anno nel piano ufficiale degli studi.

Art. 29. — Gli insegnamenti inseribili negli indirizzi di specializzazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 1970, n. 827, art. 1, verranno tratti tra i seguenti:

a) insegnamenti elencati nei precedenti articoli 20-27 solo se di titolo e contenuto differente da quelli prescritti per lo specifico corso di laurea;

b) insegnamenti qui di seguito elencati:

acceleratori di particelle;
acustica applicata;
aerodinamica tecnica;
aeromobili a decollo verticale;
aerotecnica sperimentale;
algebra;
analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica I (semestrale);
analisi dei sistemi dell'ingegneria chimica II (semestrale);
analisi sperimentale delle tensioni;
analisi strutturale con l'elaboratore elettronico;
antenne e propagazione;
applicazioni elettriche;
architettura tecnica II;
architettura tecnica III;
automazione e regolazione;
automazione sanitaria;
biomacchine;
biometria;
calcolatori elettronici;
calcolo numerico;
centrali elettriche;
chimica della coordinazione e catalisi;
chimica fisica II;
chimica fisica applicata;
chimica industriale II;
chimica macromolecolare per l'ingegneria;
chimica metallurgica (e impianti metallurgici);
complementi di algebra e geometria;
complementi di analisi matematica e calcolo numerico;
complementi di calcolo numerico;
complementi di chimica industriale;
complementi di chimica organica;
ergotecnica edile II;
complementi di idraulica;
complementi di impianti nucleari;
complementi di ingegneria sanitaria;
complementi di macchine;
dinamica delle macchine e degli impianti elettrici;
complementi di misure elettriche;
ottica fisica;
complementi di programmazione;
controllo dei processi;
controllo delle reti di connessione;
corrosione e protezione dei materiali metallici;
costruzione di apparecchi elettrici;
costruzione di macchine II;
costruzione di veicoli ferroviari;
costruzioni automobilistiche;
costruzioni in acciaio;
criteri di impiego delle macchine utensili;
dinamica delle costruzioni;
dispositivi elettronici;
dispositivi numerici per l'elaborazione dei segnali;
elementi costruttivi dei veicoli;
elettrochimica e tecnologie elettrochimiche;
elettronica aerospaziale;
elettronica biologica;
elettronica industriale;
elettronica quantistica;
elettrotermia ed elettrometallurgia;
energetica;
ergotecnica;
ergotecnica edile;
estimo;
fisica III;
fisica del reattore nucleare II;
fisica dei plasmi;
fisica dello stato solido;
fisica e ingegneria dei reattori nucleari;
fisica matematica;
fotogrammetria;
generatori di potenza meccanica;
generatori di vapore;
geologia applicata;
gestione aziendale;
gestione degli impianti industriali;
gestione dei sistemi di trasporto;
identificazione e ottimizzazione;
impianti chimici nucleari;
impianti di bordo;
impianti di condizionamento;
impianti di trasporto;
impianti elettrici II;
impianti meccanici II;
impianti per l'elaborazione dell'informazione;
impianti petroliferi;
impianti speciali idraulici;
servizi tecnologici negli edifici;
ingegneria del software;
ingegneria del territorio;
ingegneria dei materiali macromolecolari;
ingegneria sismica e problemi dinamici speciali;
instabilità delle strutture;
istituzioni di economia;
istituzioni di scienze economiche e sociali I;
istituzioni di scienze economiche e sociali II;
linguaggi e traduttori;
macchinari per l'edilizia;
macchine II;
macchine agricole;
macchine di sollevamento e trasporto;
macchine elettriche speciali;
macchine fluidodinamiche;
progetto di turbomacchine;
macchine per l'elaborazione delle informazioni;

magneto-fluidodinamica;
marketing industriale;
materiali metallici;
materie giuridiche;
meccanica aerospaziale;
meccanica delle rocce;
meccanica del volo;
metodi matematici per l'ingegneria;
microonde;
misure elettroniche;
misure e manipolazioni chimiche;
modelli e simulazioni dei sistemi;
motori alternativi;
motori per missili;
optoelettronica;
principi di ingegneria chimica II;
problemi speciali di meccanica;
processi per la riduzione degli inquinanti nell'industria chimica (semestrale);
progetto dei circuiti elettronici per applicazioni nucleari;
progetto di infrastrutture stradali;
progetto e costruzioni di motori;
progetto di macchine utensili;
progetto di strutture meccaniche;
programmazione della sperimentazione industriale chimica;
propulsori aerospaziali;
protezione e sicurezza negli impianti nucleari;
radiochimica e chimica delle radiazioni;
reti di telecomunicazione;
regolazione delle macchine e degli impianti meccanici;
ricerca operativa;
scienza dei metalli;
scienza delle costruzioni II;
segnali, rumore e misure;
separazione degli isotopi;
siderurgia (e impianti siderurgici);
sistemi biologici di controllo;
sistemi biologici neurosensoriali;
sistemi oleodinamici e pneumatici;
sistemi nucleari;
sistemi operativi;
sperimentazione e misure nei propulsori;
strumentazione elettronica;
strumentazione industriale chimica;
struttura dei materiali macromolecolari;
strutture aeronautiche;
tecnica aerospaziale;
tecnica delle alte tensioni;
tecnica delle fondazioni;
tecnica del restauro;
tecnica del traffico;
tecniche e misure di fisica nucleare;
tecnologie chimiche delle materie plastiche, delle vernici e dei rivestimenti organici anticorrosivi;
tecnologie dei materiali nucleari;
tecnologie dei metalli;
tecnologie elettroniche;
tecnologie industriali;
tecnologie meccaniche II;
teoria dei fenomeni aleatori;
teoria dei sistemi di comunicazione;
teoria della plasticità;
teoria della regolazione;
teoria delle reti elettriche;
teoria e pratica delle misure;
teoria e sviluppo dei processi chimici;
teoria e tecnica della combustione;
termotecnica;
trattamenti delle acque di approvvigionamento;
trattamenti delle acque di rifiuto;
trattamenti degli effluenti dell'industria chimica (semestrale);
trattamento dell'informazione nell'impresa;
trazione elettrica;
statistica e calcolo delle probabilità;
affidabilità, controllo di qualità e manutenzione;
economia e gestione dei servizi;
economia industriale;
finanza aziendale;
gestione della produzione industriale;
impiego industriale dei materiali;
impiego industriale dell'energia;
logistica industriale;
organizzazione del lavoro;
problemi umani del lavoro;
ricerca operativa II;
robotica industriale;
sistemi di controllo di gestione;
sistemi informativi aziendali;
ecologia applicata all'ingegneria;
regime e protezione dei litorali;
geofisica applicata;
idraulica fluviale;
geotecnica applicata alla difesa del suolo;
inquinamento atmosferico e depurazione;
modellistica dell'inquinamento;
diritto amministrativo del territorio;
gestione delle risorse naturali;
infrastrutture e organizzazione dei trasporti;
ingegneria sismica applicata al territorio;
modelli urbanistici;
telerilevamento.

Art. 30. — Gli esami di profitto possono avere forma orale o scritta o mista ed essere integrati da prove grafiche e di laboratorio; possono comprendere la discussione di elaborati, progetti ed esperienze svolti dal candidato sotto la direzione ed il controllo degli insegnanti.

Art. 31. — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente dovrà aver superato tutti gli insegnamenti obbligatori prescritti nello statuto per il corso di laurea prescelto e quelli da lui scelti secondo le norme indicate nello statuto stesso. Lo studente deve presentare allo esame tesi, progetti o altri elaborati attinenti alle materie del corso di laurea cui è iscritto, svolti sotto il controllo degli insegnanti di tali materie, con le modalità stabilite dal consiglio di facoltà.

L'esame di laurea consiste nella discussione di detti elaborati, estesa in modo da accertare le conoscenze del candidato nelle materie fondamentali ed in quelle speciali attinenti al corso di laurea da lui seguito.

Il consiglio di facoltà può anche disporre un accertamento della preparazione dello studente prima della laurea. Tale accertamento non ha carattere eliminatorio.

Art. 2.

La dizione « Capitolo III », concernente l'ordinamento degli studi della facoltà di architettura, muta in « Titolo III »; gli articoli 15, 16, 17 e 18 mutano la numerazione rispettivamente in 32, 33, 34 e 35.

La dizione « Titolo II - Disposizioni relative ai piani di studio » e gli articoli 19, 20 e 22 sono soppressi.

Gli articoli 21 e 23 mutano rispettivamente la numerazione in 36 e 37.

Art. 3.

I titoli III e IV con i relativi articoli, concernenti rispettivamente: « Scuole di perfezionamento e corsi di perfezionamento » e « Scuola per istruzione superiore in tecnologie industriali meccaniche (ISTIM) - (Scuola diretta a fini speciali) » sono soppressi e sostituiti come segue:

Titolo IV

Scuole di perfezionamento e corsi di perfezionamento

Art. 38. — Le scuole e i corsi di perfezionamento hanno il fine di avviare i laureati all'attività scientifica nelle varie discipline o gruppi di discipline.

I corsi di perfezionamento hanno durata non superiore ad un anno. Le scuole di perfezionamento hanno durata superiore ad un anno.

Le scuole ed i corsi di perfezionamento sono annessi a un istituto policattedra.

Art. 39. — La direzione delle scuole e corsi di perfezionamento è affidata a professori ordinari, straordinari o fuori ruolo che insegnino anche nelle scuole e nei corsi stessi.

In caso di motivato impedimento la direzione delle scuole e dei corsi è affidata a professori associati che pure insegnino nelle scuole e nei corsi medesimi.

Art. 40. — Alle scuole e ai corsi di perfezionamento possono essere ammessi, previa deliberazione del consiglio di facoltà competente, su proposta del direttore della scuola o del corso, anche coloro i quali presentino lauree diverse da quelle stabilite negli articoli 49-61.

Sono pure ammesi, sempre a giudizio delle autorità accademiche predette, coloro che presentino titoli convalidabili ai sensi delle leggi universitarie.

Art. 41. — Il complesso degli insegnamenti delle scuole e dei corsi di perfezionamento viene fissato di anno in anno dal consiglio di facoltà su proposta del direttore della scuola o del corso, traendoli dall'elenco specifico per ogni scuola o corso.

Il consiglio di facoltà su proposta del direttore fisserà pure il programma e le modalità di esame per i singoli insegnamenti, nonché le modalità per l'esame di diploma ed eventualmente il numero massimo di allievi che possono essere ammessi.

Art. 42. — Gli esami delle scuole e dei corsi di perfezionamento hanno luogo nelle sessioni estiva ed autunnale e consistono in prove singole per le varie materie di insegnamento o in un'unica prova vertente sul gruppo delle materie di insegnamento.

Per le scuole di perfezionamento è previsto inoltre un esame finale di diploma.

Le commissioni di esami sono nominate dal preside della facoltà, su proposta del direttore della scuola o corso.

Gli esami di diploma sono presieduti dal direttore della scuola di perfezionamento.

Art. 43. — A coloro che hanno frequentato i corsi di perfezionamento e superato i relativi esami viene rilasciato un certificato di frequenza e di esame. Coloro che hanno frequentato una scuola di perfezionamento e superato il relativo esame di diploma, otterranno un diploma di perfezionamento.

Art. 44. — Il rettore, su proposta del consiglio della facoltà di ingegneria udito il consiglio di amministrazione decreterà entro il mese di settembre quali scuole e corsi di perfezionamento siano da effettuare nell'anno accademico successivo, dandone pubblicazione su apposito manifesto nel quale sarà indicato l'eventuale numero massimo di allievi che possono essere ammessi.

Art. 45. — Le tasse annuali di iscrizione sono così stabilite:

scuole di perfezionamento: L. 350.000;
corsi di perfezionamento: L. 300.000.

Le altre tasse, sopratasse e contributi, in quanto applicabili, sono determinate dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551, e successive modificazioni.

La misura dei contributi speciali per le singole scuole e corsi verrà fissata ogni anno dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore del corso.

Art. 46. — Ogni scuola o corso di perfezionamento si mantiene con i proventi derivanti dalla sua gestione nonché con eventuali mezzi assicurati da privati o da enti sovventori.

Art. 47. — Il consiglio di amministrazione sentiti i competenti organi accademici delibera la sospensione dell'attivazione di quelle scuole o corsi per i quali il numero di iscritti è tale da non garantire la copertura delle spese con i proventi delle tasse, sopratasse e contributi ed eventualmente con i contributi di enti o di privati.

Art. 48. — Presso la facoltà di ingegneria sono istituite le seguenti scuole di perfezionamento:

energetica;
metodologie chimiche e analitiche della chimica organica fine;
scienza dei polimeri Giulio Natta.

Art. 49. — Presso la facoltà di ingegneria sono istituiti i seguenti corsi di perfezionamento:

costruzioni in cemento armato;
industrie tessili;
ingegneria delle assicurazioni;
ingegneria elettronica;
ingegneria informatica e sistemistica;
ingegneria stradale;
matematica per l'ingegneria;
meccanica delle costruzioni;
progettazione e gestione dei sistemi di produzione;
tecnica del traffico.

Art. 50 - *Scuola di perfezionamento in energetica.* — La scuola ha la durata di tre anni e si articola complessivamente in dodici insegnamenti compresi nell'elenco che segue; gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni pratiche e da seminari:

fonti e utilizzazione dell'energia;
economia dell'energia;
metodi matematici I e II;
metodi numerici;
tecniche sperimentali;

fluidodinamica;
gasdinamica;
complementi di fisica I e II;
combustione I e II;
fisica dei fluidi;
flussi viscosi;
diagnosi spettroscopiche;
elettronica applicata;
strumentazione elettronica;
teorie delle probabilità;
trasferimento di calore e scambiatori;
utilizzazione delle energie nucleari e termonucléari;
termodinamica;
fisica e chimica dei materiali;
sollecitazioni meccaniche e termiche;
fluidodinamica delle macchine;
macchine speciali per l'utilizzazione dell'energia I e II;
sollecitazioni meccaniche e termiche;
tecnologie speciali dei materiali;
vibrazioni delle macchine;
criteri di progetto delle macchine;
problemi speciali di meccanica;
cicli termodinamici per la conversione dell'energia;
impianti speciali per l'utilizzazione dell'energia;
energie non convenzionali;
vibrazioni nelle macchine e nelle strutture;
energetica;
ecologia dell'ambiente;
termofluidodinamica.

L'ammissione all'esame di diploma è subordinata alla presentazione di una tesi su di un lavoro di ricerca sperimentale e teorica a carattere originale.

Alla scuola possono essere iscritti coloro che siano forniti di laurea in ingegneria ed in fisica.

Art. 51 - *Scuola di perfezionamento in metodologie chimiche e analitiche della chimica organica fine.* — La scuola ha la durata di due anni e si articola in sei insegnamenti per circa 200 ore al primo anno e quattro insegnamenti per circa 150 ore al secondo anno. Gli insegnamenti sono integrati da esercitazioni e seminari. Agli allievi è inoltre chiesta la frequenza a tempo pieno, per almeno dieci mesi ogni anno, di laboratorio per svolgere una tesi originale di ricerca su una delle tematiche relatvie agli insegnamenti.

Gli insegnamenti attivati vengono indicati di anno in anno nel manifesto degli studi traendoli dal seguente elenco:

metodi cromatografici di separazione e d'analisi;
indagine strutturale con metodi spettroscopici;
metodi di analisi per il controllo di qualità;
metodi di separazione applicati nella chimica fine;
stereochimica e sintesi asimmetrica;
sintesi non tradizionali e loro sviluppi;
metodologie selettive di ossidazione e riduzione;
catalisi blande nella sintesi organica;
nuove metodologie di funzionalizzazione di composti organici;
composti organometallici nella chimica fine;
sintesi e funzionalizzazione di composti eterociclici;
processi fotochimici;
reazioni fermentative;
applicazione di sistemi biochimici alla sintesi organica;
tecniche di isolamento e determinazione della struttura di sostanze naturali;
sintesi totale di sostanze naturali di interesse biologico;
criteri di scelta nelle fasi esplorative della ricerca nella chimica organica fine;
valutazione economica e gestionale relativa ai processi della chimica organica fine;
igiene e sicurezza nell'ambiente di lavoro;
diffusione e protezione dei risultati della ricerca;
fonti e sistemi di informazione.

L'ammissione all'esame di diploma è subordinata alla presentazione della tesi a carattere teorico sperimentale sulla ricerca originale condotta nei due anni.

Alla scuola possono essere iscritti i laureati in ingegneria chimica, in chimica industriale, in chimica e tecnologia farmaceutiche e in chimica.

Il numero dei posti disponibili è limitato ed è reso noto ogni anno nel manifesto degli studi. A coloro che hanno superato con esito favorevole gli esami del primo anno è garantito il posto per seguire il secondo anno di corso nell'anno immediatamente successivo.

Art. 52 - *Scuola di perfezionamento in scienza dei polimeri Giulio Natta.* — La scuola ha durata di due anni e si articola in almeno sei insegnamenti compresi nell'elenco che segue. Gli insegnamenti possono essere integrati da esercitazioni pratiche e da seminari:

analisi conformazionale e termodinamica statistica dei polimeri;
applicazione dei materiali macromolecolari;
biopolimeri;
catalizzatori di polimerizzazione a base di metalli di transizione;
chimica-fisica dei polimeri in soluzione;
degradazione e stabilizzazione dei polimeri;
meccanismo della polimerizzazione stereospecifica;
metodi di polimerizzazione;
metodi spettroscopici per la caratterizzazione dei polimeri;
polimerizzazione con catalizzatori Ziegler-Natta;
polimeri di interesse biologico;
principi di ingegneria dei materiali macromolecolari;
principi generali per la caratterizzazione strutturale delle macromolecole;
principi generali sulle sintesi macromolecolari;
principi delle tecnologie dei polimeri;
proprietà fisiche dei polimeri allo stato solido;
proprietà chimiche e modifiche dei polimeri;
proprietà fisico-meccaniche dei polimeri;
stereochimica dei polimeri;
struttura dei polimeri allo stato cristallino.

L'ammissione all'esame di diploma è subordinata alla presentazione di una tesi su un lavoro di ricerca originale.

Alla scuola possono essere iscritti coloro che siano forniti di laurea in ingegneria chimica, chimica industriale e chimica.

Art. 53 - *Corso di perfezionamento in cemento armato.* — Il corso ha la durata di sette mesi e si articola in ventotto ore settimanali di lezioni ed esercitazioni in quegli insegnamenti che annualmente verranno indicati, traendoli dal seguente elenco:

calcolo di opere speciali in cemento armato;
calcolo plastico delle strutture in cemento armato;

comportamento viscoso delle strutture in cemento armato e cemento armato precompresso;
complementi di teoria del cemento armato;
costruzioni antisismiche di cemento armato;
il cemento armato precompresso. Gli stati limiti;
indagini sperimentali su modelli e strutture;
la sicurezza nelle strutture di cemento armato e cemento armato precompresso;
lastre piane e curve;
la tecnologia dei materiali per le costruzioni in cemento armato;
ponti in cemento armato e cemento armato precompresso: tipi strutturali e relativi problemi statici;
problemi di stabilità nelle strutture di cemento armato;
progetto delle strutture, tecnica delle fondazioni;
statica delle strutture composte di acciaio-calcestruzzo;
strutture prefabbricate in cemento armato e cemento armato precompresso;
uso del calcolatore nello studio delle strutture.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed in architettura.

Art. 54 - *Corso di perfezionamento in industrie tessili.* — Il corso si articola in quattrocento ore complessive di lezione ed esercitazione in quegli insegnamenti che verranno annualmente indicati traendoli dal seguente elenco:

meccanica tessile;
tecnologie generali di filatura, tessitura e maglieria;
chimica e struttura delle fibre tessili;
nobilitazione dei materiali tessili;
tecnologie speciali del cotone, della lana, delle fibre dure, della seta, delle fibre chimiche;
impianti e servizi generali;
analisi tessile;
controllo statistico di qualità;
organizzazione della produzione e determinazione dei costi.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria, chimica industriale, chimica.

Art. 55 - *Corso di perfezionamento in ingegneria delle assicurazioni.* — Il corso si articola in circa duecento ore complessive di lezioni ed esercitazioni, in quegli insegnamenti che annualmente verranno indicati, traendoli dal seguente elenco:

chimica della combustione;
esplosioni;
fisica della combustione;
affidabilità;
elementi di diritto civile;
diritto delle assicurazioni;
matematica finanziaria;
statistica;
economia delle assicurazioni;
contabilità industriale;
valutazione dei rischi;
estimo assicurativo;
prevenzione incendio;
scoppi-danni a macchine ed impianti;
danni nei mezzi di trasporto navale;
danni nei mezzi di trasporto stradale, ferroviario ed aereo;
danni agli oleodotti;
lesioni ai fabbricati;
danni ad impianti speciali;
analisi tecniche dei residui.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria, fisica, chimica industriale, chimica, economia e commercio.

Art. 56 - *Corso di perfezionamento in ingegneria elettronica.* — Il corso si articola su non meno di otto insegnamenti che annualmente verranno indicati traendoli dal presente elenco:

codifica delle sorgenti d'informazione;
commutazione;
comunicazioni ottiche;
dispositivi a microonde;
elettroacustica;
elettronica di potenza;
ingegneria del software;
microelettronica;
microprogrammazione;
processi casuali;
progettazione assistita dal calcolatore;
radiolocalizzazione e radar;
reti non lineari;
robotica industriale;
sistemi di elaborazione distribuiti e reti di calcolatori;
strumentazione dei processi industriali;
strutture di microcalcolatori;
tecniche di progetto e produzione di apparati digitali;
tecnologie degli apparati di controllo;
tecnologie della produzione elettronica;
teoria dei codici;
teoria dei segnali;
teoria del traffico;
teoria della rilevazione e della stima;
teoria dell'informazione.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria elettronica.

Art. 57 - *Corso di perfezionamento in ingegneria informatica e sistemistica.* — Il corso si articola su un minimo di otto insegnamenti che annualmente vengono indicati traendoli dal presente elenco:

analisi funzionale;
algebra;
teoria del calcolo delle probabilità con elementi di teoria della misura;
equazione alle derivate parziali;
matematica combinatoria;
logica;
sistemi a grandi dimensioni;
sistemi incerti;
ottimizzazione;
teoria del controllo decentralizzato;
sistemi a parametri distribuiti;
modellistica e controllo dell'inquinamento;
controllo delle risorse naturali;
ingegneria sistemistica del territorio;
sistemi fisiologici con applicazioni alla diagnosi e terapia;
sistemi ed impianti sanitari;
strumentazione biomedica;
ingegneria delle protesi;
bioingegneria del lavoro;
teoria delle organizzazioni complesse;

strategie industriali;
modelli di pianificazione economica di settori industriali;
elaborazione dell'informazione non numerica;
informatica teorica;
ingegneria del software;
intelligenza artificiale;
sistemi di elaborazioni ad elevato parallelismo;
valutazione delle prestazioni dei sistemi di calcolo;
linguaggi di simulazione;
linguaggi formali e compilatori;
gli elaboratori nelle strutture gestionali;
progettazione assistita dal calcolatore;
robotica industriale;
sistemi informativi;
microprogrammazione;
strutture di microcalcolatore;
sistemi distribuiti e reti di calcolatori;
tecniche di progetto e produzione di apparati digitali;
introduzione all'analisi ed al controllo dei sistemi dinamici;
elementi di ottimizzazione e identificazione;
sistemi per l'elaborazione dell'informazione;
linguaggi e tecniche di programmazione,

e inoltre non più di due insegnamenti su argomenti che rientrano nelle finalità del corso, scelti tra quelli compresi negli elenchi di altri corsi di perfezionamento.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

Art. 58. - *Corso di perfezionamento in ingegneria stradale.* — Il corso si articola in circa centocinquanta ore complessive di lezioni ed esercitazioni in quegli insegnamenti che annualmente verranno indicati traendoli dal seguente elenco:

progettazione delle strade ordinarie;
progettazione delle autostrade;
elementi di topografia e fotogrammetria;
elementi di geologia applicata alle strade;
elementi di geotecnica applicata alle strade;
manufatti di attraversamento;
progettazione delle intersezioni;
opere di sostegno e difesa del corpo stradale;
organizzazione dei cantieri stradali;
illuminotecnica stradale;
metodologie di previsione del traffico;
pavimentazioni stradali ordinarie e speciali;
nozioni giuridiche e amministrative delle strade;
economia e politica dei trasporti;
progettazione delle gallerie e dei sottopassi stradali;
costruzione delle gallerie;
esercizio delle gallerie stradali.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria, architettura, scienze geologiche.

Art. 59. - *Corso di perfezionamento in matematica per l'ingegneria.* — Il corso si articola in circa 300 ore complessive di lezioni ed esercitazioni (con applicazioni numeriche) in quegli insegnamenti che annualmente verranno indicati nel manifesto, traendoli dal seguente elenco:

algebra;
analisi funzionale (operatori lineari e non lineari negli spazi di Banach e Hilbert, distribuzioni);
analisi teorico-numerica di problemi concernenti l'ingegneria;
calcolo numerico;
equazioni alle derivate parziali;
fisica matematica;
geometria differenziale;
matematica combinatoria;
meccanica analitica;
metodi stocastici;
metodi topologici;
metodi variazionali;
teoria dei grafi.

Al corso possono essere ammessi i laureati italiani in ingegneria, matematica, chimica, chimica industriale e fisica.

Art. 60 - *Corso di perfezionamento in meccanica delle costruzioni.* — Il corso si articola in circa duecentocinquanta ore complessive di lezioni ed esercitazioni in quegli insegnamenti che annualmente verranno indicati, traendoli dal seguente elenco:

sicurezza;
elementi finiti per l'analisi lineare;
elastoplasticità;
calcolo a rottura;
geomeccanica;
dinamica lineare e non lineare;
ingegneria sismica;
effetti termici;
grandi deformazioni e instabilità;
elementi finiti per l'analisi non lineare;
meccanica della frattura;
ottimizzazione e progetto automatico;
software strutturistico;
problemi speciali delle costruzioni metalliche;
analisi strutturale.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

Art. 61 - *Corso di perfezionamento in progettazione e gestione dei sistemi di produzione.* — Il corso si articola su un numero minimo di otto insegnamenti, che annualmente vengono indicati, traendoli dal seguente elenco:

analisi e tipologia dei sistemi di produzione;
progettazione e realizzazione dei sistemi di produzione;
complementi di impiantistica;
criteri di organizzazione della produzione;
gestione operativa della produzione;
gestione della tecnologia;
strategia aziendale e della produzione;
marketing;
analisi e controllo economico finanziario della produzione;
il sistema informativo aziendale;
tecniche di gestione della produzione ed impiego degli elaboratori elettronici;
ergonomia e sicurezza del lavoro;
complementi di ergotecnica;
fisiologia e bioingegneria del lavoro;
normativa e diritto del lavoro;
psicologia dei gruppi e delle organizzazioni;
organizzazione del lavoro e relazioni industriali;
strutture e stili organizzativi,

ed inoltre non più di due insegnamenti su argomenti che rientrino nelle finalità del corso scelti tra quelli compresi negli elenchi di altri corsi di perfezionamento ed impartiti nell'anno accademico. Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria.

Art. 62 - *Corso di perfezionamento in tecnica del traffico.* — Il corso si articola in circa duecento ore complessive di lezioni ed esercitazioni in quegli insegnamenti che annualmente verranno indicati traendoli dal seguente elenco:

economia e politica dei trasporti;
pianificazione dei trasporti urbani;
pianificazione dei trasporti nell'ambito metropolitano;
organizzazione dei trasporti regionali;
sistemi di rilevamento della mobilità;
metodologie di previsione di traffico;
tecnica della semaforizzazione;
progettazione dei parcheggi;
progettazione delle intersezioni a raso;
progettazione degli interscambi;
elementi di geometria delle strade urbane ed extraurbane;
segnaletica stradale;
illuminotecnica stradale;
infortunistica stradale;
psicologia applicata al traffico stradale;
elementi di meccanica del veicolo;
distribuzione fisica delle merci;
nozioni giuridiche ed amministrative sui trasporti.

Al corso possono essere iscritti i laureati in ingegneria ed architettura.

Titolo V
Scuole dirette a fini speciali
Scuola per istruzione superiore in tecnologie industriali meccaniche (ISTIM)

Art. 63. — Presso la facoltà di ingegneria è istituita una « Scuola per istruzione superiore in tecnologie industriali meccaniche ISTIM » (scuola diretta a fini speciali) ai sensi dell'art. 20, terzo comma, lettera *a*), del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592.

La scuola si propone di formare giovani preparati nel campo delle tecnologie industriali meccaniche al fine di organizzare e seguire la produzione nelle imprese industriali.

La scuola conferisce il diploma in tecnologie industriali meccaniche.

Art. 64. — La scuola ha sede propria e gode di autonomia amministrativa, finanziaria e didattica in conformità alla convenzione stipulata fra il Politecnico e l'ente morale « G. Feltrinelli » quale ente promotore della scuola.

Art. 65. — La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa.

In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Art. 66. — Il consiglio di direzione è l'organo direttivo della scuola, il direttore ne attua le decisioni.

Il consiglio di direzione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere riconfermati.

Art. 67. — I mezzi finanziari per il funzionamento della scuola sono forniti dall'ente morale « G. Feltrinelli » ed amministrati dalla scuola ai sensi dell'art. 63.

Art. 68. — Il personale insegnante della scuola è nominato per la durata di un anno dal rettore su proposta del consiglio di direzione della scuola approvata dal consiglio di facoltà di ingegneria del Politecnico.

Art. 69. — I professori così nominati unitamente ad un rappresentante eletto dagli studenti per ogni anno di corso formano il consiglio didattico della scuola. Tale consiglio è diretto dal direttore della scuola, e delibera in merito al coordinamento didattico e alle questioni disciplinari.

Art. 70. — Il corso di diploma ha la durata di tre anni e comprende anche periodi di stage in Italia e all'estero. I singoli insegnamenti possono essere a durata annuale o semestrale. Gli esami di profitto si svolgono normalmente in tre sessioni: una invernale, una estiva ed una di recupero autunnale.

Gli esami degli insegnamenti svolti nel primo semestre possono essere tenuti nella sessione invernale alla fine del semestre stesso.

Gli allievi che alla fine della sessione autunnale non hanno in arretrato complessivamente più di due esami possono iscriversi al corso successivo. Se hanno in arretrato complessivamente più di due esami possono iscriversi come fuori corso senza obbligo di frequenza e senza borsa di studio, al massimo per un anno.

Gli allievi che hanno superato tutti gli esami di profitto prescritti sono ammessi all'esame di diploma.

Art. 71. — L'esame di diploma consiste in un colloquio finale sulle materie del corso davanti ad una commissione composta di almeno cinque professori della scuola nominati dal consiglio di direzione e da due membri esterni nominati uno dal consiglio di amministrazione dell'ente morale « G. Feltrinelli » ed uno dal preside della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano.

Il voto di diploma tiene conto della media degli esami di profitto, delle votazioni riportate anche nei periodi di stage e del risultato del colloquio finale.

Nel diploma risulta anche se lo studente ha superato l'esame del « Lower Certificate » di Cambridge o titolo equivalente.

Il diploma è conferito dal rettore del Politecnico di Milano.

Art. 72. — I titoli di ammissione alla scuola sono i diplomi di perito meccanico, metalmeccanico, termotecnico, elettrotecnico ed elettronico. Ogni anno il consiglio di facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano su proposta dell'ente morale « G. Feltrinelli » delibera il numero massimo degli allievi ammissibili al primo anno. L'ammissione viene decisa dal consiglio di direzione della scuola in base al *curriculum* scolastico per l'ottenimento del diploma di perito ed al risultato di un colloquio secondo modalità definite anno per anno dal consiglio di direzione della scuola e pubblicate nel manifesto annuale.

Art. 73. — Le materie di insegnamento sono:

matematica;
chimica e metallurgia;
meccanica;
tempi e metodi e cicli di lavorazione;
elettrotecnica e misure elettriche, oppure tecnologia e disegno meccanico;
inglese;
elettronica;
fisica tecnica;
trattamenti termici;
lavorazioni meccaniche a caldo;
lavorazioni meccaniche a freddo;
misure meccaniche;
calcolatori ed applicazioni;
automazione;
statistica e controllo statistico di qualità;
organizzazione e fattore umano del lavoro;
economia e ricerca operativa;
tribologia e manutenzione;

Tali materie potranno essere anche divise in più corsi a durata semestrale o annuale con insegnamenti diversi nello stesso od in diversi anni di corso.

Ogni anno il consiglio della facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano su proposta del consiglio di direzione della scuola delibera il piano di studio, ossia le ore da assegnare alle materie di insegnamento, la loro durata semestrale o annuale, e la loro eventuale suddivisione in più corsi, ed i programmi di insegnamento.

Art. 74. — Gli studenti sono tenuti, per la frequenza dei corsi, a pagare la tassa di iscrizione e frequenza di L. 50.000 e sono tenuti a pagare la tassa erariale di diploma di L. 50.000.

Titolo VI
Seminari

Art. 75. — Al fine di diffondere la cultura matematica e fisica e di promuovere in tali campi studi e ricerche, è istituito il seminario matematico e fisico. I lavori del seminario consistono in conferenze, discussioni, comunicazioni scientifiche.

Responsabile amministrativo del seminario è il direttore nominato per un triennio dal consiglio di amministrazione tra i professori di ruolo ordinari e straordinari di discipline matematiche e fisiche della facoltà di ingegneria su proposta dei predetti professori di ruolo, che proporranno anche un regolamento di funzionamento soggetto all'approvazione del consiglio di amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *febbraio* 1982
Registro n. 20 *Istruzione, foglio n.* 180

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 1° febbraio 1982.

Caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi unificati di autobus interurbani sovvenzionabili con contributo statale dal 1° gennaio 1982.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1981;

Ritenuto che occorre mettere in grado le regioni di programmare l'erogazione dei contributi previsti dalla legge soprarichiamata per l'acquisto di autobus destinati al trasporto pubblico e in servizio di linea interurbano costruiti successivamente al 30 aprile 1982;

Considerata la necessità di dare applicazione alla citata legge per quanto concerne il fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali e di agevolare, nel rispetto delle esigenze della produzione, la predisposizione dei piani di approvvigionamento degli autobus di linea interurbani;

Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee;

Decreta:

Art. 1.

Gli autobus di cui agli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, destinati al servizio di linea interurbano costruiti successivamente al 30 aprile 1982 e quelli realizzati su autotelai costruiti successivamente alla stessa data, debbono, oltreché rispondere alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale, uniformarsi alle caratteristiche funzionali precisate nell'allegato tecnico al presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle di unificazione a carattere definitivo citate nell'allegato tecnico al presente decreto, nuove o che comportino innovazioni rispetto a quelle approvate in applicazione del decreto ministeriale 18 agosto 1976, n. 2013, debbono essere approvate entro il 28 febbraio 1982 dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentite le associazioni delle aziende sia di costruzione dei veicoli sia di esercizio delle linee. Le tabelle di unificazione a carattere definitivo, emanate in applicazione delle prescrizioni di cui al punto 14 dell'allegato al presente decreto, trovano applicazione per gli autobus costruiti successivamente al 30 aprile 1983. Eventuali ulteriori tabelle di unificazione a carattere definitivo, attinenti alle caratteristiche costruttive e funzionali, indicate nell'allegato tecnico al presente decreto, saranno stabilite con successivi decreti.

Art. 3.

Per i minibus, in attesa di ulteriore specifica normativa, si adottano le disposizioni di cui all'allegato

tecnico in quanto applicabili, a condizione che le dimensioni di ingombro esterno risultino comprese entro i seguenti limiti:

lunghezza: m 5,00 ÷ 6,00;
larghezza: m 1,90 ÷ 2,10.

Art. 4.

Sono considerati di tipo unificato per il servizio interurbano tutti i tipi omologati di autobus che rispondano alle caratteristiche indicate nell'allegato tecnico al presente decreto, salve le deroghe concesse al precedente art. 3.

Art. 5.

L'accertamento della corrispondenza dei singoli tipi alle caratteristiche funzionali di cui al presente decreto ha luogo in sede di omologazione; l'esito positivo deve risultare da apposita annotazione riportata sul certificato di omologazione anche locale. Per i veicoli già omologati, l'accertamento di cui sopra avviene a richiesta degli interessati e l'esito positivo deve risultare da apposita dichiarazione. Per i veicoli già omologati ed in possesso della certificazione di rispondenza alle precedenti norme del decreto ministeriale 18 agosto 1976, e successive modificazioni, l'accertamento della rispondenza alle norme del presente decreto va limitato alle disposizioni innovative rispetto a quelle del citato decreto ministeriale.

Art. 6.

Entro il 31 maggio 1982 le ditte costruttrici faranno pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, gli elenchi degli autobus e degli autotelai che alla data del 30 aprile 1982 risultino già costruiti e non ancora immatricolati.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1981, n. 504(53)10, vengono prorogate al 30 aprile 1982 e si intendono operanti anche per l'utilizzazione dei fondi stanziati per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 17 della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Roma, addì 1° febbraio 1982

Il Ministro: BALZAMO

ALLEGATO

CARATTERISTICHE FUNZIONALI UNIFICATE DEGLI AUTOBUS PER SERVIZI DI LINEA INTERURBANI

1. *Assi e dimensioni esterne.*

1.1 Gli autobus oggetto delle presenti prescrizioni devono essere a due assi; i pneumatici montati su un veicolo devono essere della stessa misura.

1.2 Attesa la necessità di prevedere per il servizio di linea interurbano in relazione all'uso quattro tipi di veicoli, e precisamente «lungo», «normale», «medio» e «corto», le lunghezze devono risultare comprese entro i limiti seguenti:

Tipo autobus	Lunghezza
lungo	11,80 - 12,00 m
normale	10,50 - 11,00 m
medio	8,75 - 9,70 m
corto	6,30 - 7,70 m

2. *Manovrabilità.*

Nella tabella che segue sono indicati, in relazione alle lunghezze caratteristiche del tipo di autobus:

A) il valore del diametro massimo ammissibile della circonferenza d'ingombro esterno;

B) il valore della larghezza della fascia circolare in cui il veicolo deve inscriversi quando l'elemento che dà luogo al massimo ingombro esterno descrive la circonferenza avente il diametro massimo ammissibile di cui al precedente punto *A*);

C) il valore massimo della freccia del segmento circolare individuato dalla traccia del piano verticale tangente alla fiancata esterna e parallelo all'asse del veicolo e dalla circonferenza di massimo diametro tracciata dallo sbalzo posteriore nelle condizioni di iscrizione in curva di cui al precedente punto *B*);

Tipo autobus	A	B	C
lungo	24 m	6,7 m	0,80 m
normale	22,5 m	6,2 m	0,75 m
medio	20 m	6,0 m	0,70 m
corto	16 m	5,4 m	0,50 m

3. *Porte di servizio.*

Le porte di accesso per il pubblico devono essere telecomandate, con esclusione di sistemi puramente meccanici.

4. *Posto di guida.*

4.1 Il posto di guida deve essere ubicato sulla sinistra del veicolo. Dovranno esservi uno o più specchi retrovisori per il controllo del movimento dei passeggeri dal posto di guida.

4.2 La poltroncina per il conducente deve consentire la regolazione in direzione sia longitudinale che verticale; è ammesso inoltre un molleggio regolabile.

4.3 Il posto di guida deve essere attrezzato con:
— una borsa portacarte e documenti del veicolo;
— ripari dal sole per il conducente;
— apparecchi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza e di riscaldamento per il conducente;
— plafoniera per illuminazione autonoma;
— dispositivi per la segnalazione sul cruscotto della posizione di apertura e chiusura delle porte.

4.4 Sono ammessi al servizio del conducente:
— la separazione del posto di guida rispetto al pubblico, da realizzare con mancorrenti orizzontali e verticali;
— una cappelliera;
— una schermatura contro i riflessi dell'illuminazione interna.

4.5 Il finestrino al lato del posto di guida deve essere apribile.

5. *Prestazioni.*

5.1 Il motore di trazione deve essere a combustione interna e ad accensione spontanea e risultare accessibile dall'esterno per i rifornimenti e le operazioni di normale manutenzione. E' ammesso che per gli autobus del tipo corto e medio e per le sole operazioni di manutenzione, l'accesso al motore avvenga attraverso cofano mobile le cui condizioni di tenuta permangano nel tempo con semplici operazioni. La potenza specifica del motore rilevata in sede di omologazione dovrà essere di almeno 8,8 kW/t (12CV/t), con riferimento al peso complessivo a pieno carico.

5.2 I cambi a comando manuale dovranno prevedere almeno cinque rapporti; i cambi automatici dovranno avere almeno tre rapporti puramente meccanici, bloccabili a volontà del conducente.

5.3 La velocità effettivamente raggiungibile con il massimo carico tecnicamente ammissibile, in rettilineo ed orizzontale (vedere corrispondente tabella di unificazione a carattere definitivo) deve essere non inferiore a 80 km/h.

5.4 Il consumo di gasolio e le modalità di rilievo devono rispondere alle prescrizioni stabilite in tabelle di unificazione a carattere definitivo.

6. *Rumorosità.*

6.1 Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti, anche sulla carrozzeria, in modo tale che il livello di rumorosità all'interno degli autobus risulti contenuto entro i limiti fissati nelle corrispondenti tabelle di unificazione a carattere definitivo.

6.2 Con il motore al minimo non devono manifestarsi effetti di risonanza, apprezzabile senza strumenti, nella struttura del veicolo, né in altre parti di esso, con particolare riguardo ai finestrini ed alle portiere.

7. *Ossatura.*

7.1 I materiali metallici impiegati per la costruzione delle ossature devono presentare caratteristiche intrinseche od essere trattati in modo tale da garantire a struttura completa una sufficiente resistenza delle superfici contro la ossidazione sia all'interno che all'esterno delle singole strutture elementari.
La condizione di sufficienza si intende raggiunta quando risultino rispettate, attraverso prove su campioni trattati con gli stessi processi previsti nel ciclo di lavorazione, le caratteristiche minime indicate nella corrispondente tabella di unificazione a carattere definitivo.

7.2 Devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la corrosione dei metalli provocati da differente potenziale elettrico.

7.3 Il materiale ferroso impiegato negli elementi portanti delle ossature deve avere spessore minimo non inferiore a 15/10 di mm.

7.4 L'ossatura deve assicurare la necessaria rigidezza e resistenza dei veicoli, indipendentemente dalla collaborazione degli elementi di rivestimento.

8. *Copertura.*

8.1 Nell'intercapedine compresa tra le superfici di rivestimento esterna ed interna all'ossatura del tetto dovrà essere realizzato un idoneo e durevole isolamento termico in materiale leggero.

8.2 L'isolamento deve essere esteso a tutto il tetto, comprese le parti laterali (tegoli curvi), eccezione fatta per le ossature e le parti strettamente necessarie alle canalizzazioni dei servizi; lo strato isolante, da realizzare con materiale avente un valore della conduttività non superiore a 0,047 Watt/m C°[0,04 Cal/(m.h.C°)] dovrà avere uno spessore di almeno 20 mm.

8.3 Il tetto deve essere rigido per tutta la sua estensione al fine di consentire l'eventuale installazione di bagagliere.

9. *Pannellature.*

9.1 I rivestimenti esterni devono risultare di spessore non minore di 10/10 mm se in lamiera d'acciaio, e non minore di 15/10 mm se in lega leggera.

9.2 I rivestimenti interni devono avere superficie non riflettente.

9.3 E' ammesso nei rivestimenti esterni ed interni l'impiego di resina sintetica, purché rinforzata con fibre di vetro.

10. *Pavimento.*

10.1 Sul pavimento devono essere previste botole di ispezione che permettano l'accesso a tutti gli organi meccanici soggetti a manutenzione, ove non accessibili dall'esterno.

10.2 Tali botole saranno chiuse con coperchi a raso con il pavimento adiacente.

10.3 La zoccolatura laterale deve essere realizzata su adeguato supporto ed avere rivestimento raccordato con quello del pavimento.

11. *Bagagliere.*

Le bagagliere situate sotto il piano di calpestìo devono essere accessibili dall'esterno e per ciascun veicolo devono avere in totale un volume tale che sia disponibile uno spazio per i bagagli non inferiore a 25 dm^3 per ogni posto a sedere dei passeggeri.

12. *Sedili.*

12.1 I sedili per passeggeri debbono presentare schienale fisso, non registrabile.

12.2 Tutti i sedili devono risultare imbottiti e rivestiti con materiale sintetico, oppure plastificato.

12.3 Sono ammessi braccioli e poggiatesta.

13. *Posti in piedi.*

13.1 I veicoli debbono essere predisposti per l'applicazione di mancorrenti, che, ove esistano, vanno realizzati con tubi metallici protetti contro la corrosione e sistemati in modo da offrire un sicuro appiglio ai viaggiatori.

13.2 L'altezza minima interna in corrispondenza del corridoio deve essere almeno 1,90 m; detto valore è ridotto a 1,80 m in corrispondenza delle zone posteriori interessate dal motore e dal ponte, secondo le modalità indicate in tabelle di unificazione a carattere definitivo. Qualora non siano consentiti posti in piedi, tale altezza può ridursi a 1,70 per gli autobus di tipo corto.

14. *Protezione contro gli incendi.*

I materiali non metallici, utilizzati per le pannellature dei pavimenti, delle pareti e del tetto, nonché per i sedili, debbono presentare caratteristiche di bassa propagazione di fiamma, come indicato in tabelle di unificazione a carattere definitivo.

15. *Colorazione ed indicazioni esterne.*

15.1 Fermo restando la colorazione fondamentale esterna azzurra, i colori delle parti complementari sono stabiliti in tabelle di unificazione a carattere definitivo. Le coordinate colorimetriche delle vernici ed i relativi campioni di riferimento sono stabiliti nelle corrispondenti tabelle di unificazione a carattere definitivo.
Numeri e sigle aziendali, guidoncini, fregi o fasce distintive (purché di altezza non superiore a 200 mm) sono ammessi solo per sovrapposizione.

15.2 Gli autobus possono essere muniti di appositi indicatori di percorso.

16. *Accessori interni.*

16.1 I veicoli, eccezione fatta per gli autobus di tipo corto, debbono essere forniti di:

— cappelliere;

— porta-plichi inamovibile, con serratura avente dimensioni minime di 400 mm × 300 mm × 200 mm.

16.2 I veicoli possono essere forniti: di una suoneria con pulsanti opportunamente distribuiti a servizio del pubblico, di cronotachigrafi, di impianto radiofonico, di tendine parasole, di apparecchiature per l'automazione delle operazioni di biglietteria.

16.3 Nel computo dei posti a sedere vanno considerati anche quelli eliminati per l'installazione di macchinette di bigliettazione corrispondenti al numero massimo di due posti.

17. *Aereazione e riscaldamento.*

17.1 Ogni veicolo deve essere fornito di impianto di riscaldamento interno al servizio dei viaggiatori.

17.2 E' ammessa l'installazione di idoneo sistema di aereazione, anche forzata o di impianto di aria condizionata.

18. *Impianto elettrico.*

18.1 Le batterie devono essere contenute entro apposito alloggiamento munito di dispositivo per la loro agevole estrazione, situato su una fiancata del veicolo.

18.2 Deve essere possibile sezionare il circuito elettrico sotto carico all'uscita delle batterie con comandi manovrabili sia dal posto di guida che dall'alloggiamento delle batterie.

18.3 L'alloggiamento dei fusibili di protezione dei circuiti elettrici o gruppi di circuiti deve risultare facilmente accessibile e, se ubicato all'esterno, convenientemente protetto dalla umidità.

18.4 I cavi dovranno essere protetti dall'abrasione conseguente alla protezione di pietrisco ecc.; e muniti di appositi passacavi nei punti particolarmente soggetti a sfregamento.

19. *Illuminazione interna.*

19.1 Oltre all'illuminazione normale deve essere prevista una illuminazione ridotta che non disturbi il conducente durante la marcia in ore notturne.

19.2 Il vano delle porte di servizio deve essere illuminato dall'alto con apposite plafoniere in modo da consentire al conducente di seguire il movimento dei passeggeri ed a questi di individuare i gradini.

20. *Esclusioni.*

Nono sono ammesse distribuzioni dei posti e soluzioni di arredamento (distanza fra i posti, larghezza del corridoio, accessori particolari, impianti speciali ecc.), che possono fare classificare l'autobus in altre categorie.
Non sono altresì ammessi strapuntini.

(817)

DECRETO 1° febbraio 1982.

Caratteristiche funzionali ed approvazione dei tipi unificati di autobus urbani e suburbani sovvenzionabili con contributo statale dal 1° gennaio 1982.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visti gli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 24 aprile 1981;

Ritenuto che occorre mettere in grado le regioni di programmare l'erogazione dei contributi previsti dalla legge sopra richiamata per l'acquisto di autobus destinati al trasporto pubblico, costruiti successivamente al 30 aprile 1982;

Considerata la necessità di dare applicazione alla citata legge per quanto concerne il Fondo per gli investimenti nel settore dei trasporti pubblici locali e di agevolare, nel rispetto delle esigenze della produzione, la predisposizione dei piani di approvvigionamento degli autobus urbani e suburbani;

Sentite le associazioni delle aziende costruttrici dei veicoli e di esercizio delle linee;

Decreta

Art. 1.

Gli autobus di cui agli articoli 11 e 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151, destinati al servizio di linea urbano e suburbano costruiti successivamente al 30 aprile 1982, e quelli realizzati su autotelai costruiti successivamente alla stessa data, debbono oltrechè rispondere alle norme in vigore per essere ammessi alla circolazione stradale, uniformarsi alle caratteristiche funzionali precisate negli allegati *A* e *B* del presente decreto, concernenti rispettivamente gli autobus destinati ai servizi urbani e suburbani.

Art. 2.

Le tabelle di unificazione a carattere definitivo citate negli allegati tecnici al presente decreto, nuove o che comportino innovazioni rispetto a quelle approvate in applicazione del decreto ministeriale 1° luglio 1976, n. 1492, debbono essere approvate entro il 28 febbraio 1982 dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, sentite le associazioni delle aziende di costruzione dei veicoli e di esercizio delle linee. Eventuali ulteriori tabelle di unificazione, a carattere definitivo, attinenti alle caratteristiche costruttive e funzionali indicate negli allegati tecnici al presente decreto, saranno stabilite con successivi decreti.

Art. 3.

Gli autobus carrozzati su atotelaio modello Fiat 421 o in versione da tale tipo derivata, possono godere dei benefici di cui alla citata legge n. 151, semprechè risultino essere stati già omologati, ai sensi del decreto ministeriale 1° luglio 1976, in data anteriore a quella del presente decreto, e purché l'ordinazione, da perfezionare entro un anno dalla data del presente decreto, rappresenti l'obbiettivo completamento funzionale di una consistente dotazione di autobus di tale tipo presente nel parco.

Per i minibus, in attesa di ulteriore specifica normativa, si adottano le disposizioni di cui agli allegati *A* e *B* in quanto applicabili, a condizione che le dimensioni di ingombro esterno risultino comprese entro i seguenti limiti:

lunghezza: m 5,00 ÷ 6,00;
larghezza: m 1,90 ÷ 2,10.

Art. 4.

Sono considerati di tipo unificato per il servizio urbano e suburbano *tutti i tipi omologati di autobus* che rispondano alle caratteristiche indicate rispettivamente negli allegati *A* e *B* del presente decreto, salve le deroghe concesse al precedente art. 3.

Art. 5.

L'accertamento della corrispondenza dei singoli tipi alle caratteristiche funzionali di cui al presente decreto ha luogo in sede di omologazione; l'esito positivo deve risultare da apposita annotazione riportata sul certificato di omologazione anche locale. Per i veicoli già omologati l'accertamento di cui sopra avviene a richiesta degli interessati; l'esito positivo deve risultare da apposita dichiarazione. Per i veicoli già omologati ed in possesso della certificazione di rispondenza alle precedenti norme del decreto ministeriale 1° luglio 1976, e successive modificazioni, l'accertamento della rispondenza alle norme del presente decreto va limitato alle disposizioni innovative rispetto a quelle del citato decreto ministeriale.

Art 6.

Entro il 31 maggio 1982 le ditte costruttrici faranno pervenire al Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, gli elenchi degli autobus e degli autotelai che alla data del 30 aprile 1982 risultino già costruiti e non ancora immatricolati.

Art. 7.

Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 25 maggio 1981, n. 504(53)10, vengono prorogate al 30 aprile 1982 e si intendono operanti anche per l'utilizzazione dei fondi stanziati per l'anno 1982 ai sensi dell'art. 17 della legge 16 ottobre 1975, n. 493.

Roma, addì 1° febbraio 1982

Il Ministro: BALZAMO

ALLEGATO *A*

CARATTERISTICHE FUNZIONALI UNIFICATE DEGLI AUTOBUS PER SERVIZI DI LINEA URBANI

1. *Assi e dimensioni esterne.*

1.1 Gli autobus oggetto delle presenti prescrizioni devono essere a due assi; ciascun asse deve poter montare pneumatici di una stessa misura.

1.2 Attesa la necessità di prevedere per il servizio di linea urbano, in relazione all'uso, quattro tipi di veicolo, e precisamente « lungo », « normale », « medio » e « corto », le dimensioni di ingombro esterne devono risultare comprese entro i limiti seguenti:

Tipo di autobus	Lunghezza	Larghezza
lungo	11,50 - 12,00 m	2,45 - 2,50 m
normale	10,30 - 10,80 m	2,45 - 2,50 m
medio	8,30 - 8,80 m	2,30 - 2,40 m
corto	6,50 - 7,50 m	2,20 - 2,35 m

2. *Manovrabilità.*

Nella tabella che segue sono indicati in relazione alle lunghezze caratteristiche del tipo di autobus:

A) il valore del diametro massimo ammissibile della circonferenza di ingombro esterno;

B) il valore della larghezza della fascia circolare in cui il veicolo deve inscriversi quando l'elemento che dà luogo al massimo ingombro esterno descrive la circonferenza avente il diametro massimo ammissibile di cui al precedente punto *A*);

C) il valore massimo della freccia del segmento circolare individuato dalla traccia del piano verticale tangente alla fiancata esterna e parallelo all'asse del veicolo e dalla circonferenza di massimo diametro tracciata dallo sbalzo posteriore nelle condizioni di iscrizione in curva di cui al precedente punto *B*);

Tipo di autobus	A	B	C
lungo .	23 m	6,7 m	0,80 m
normale	20 m	6,2 m	0,75 m
medio . . .	16,7 m	5,5 m	0,60 m
corto . . .	15,7 m	5,2 m	0,50 m

3. *Porte di servizio.*

3.1 Il numero, la posizione ed il tipo delle porte di servizio devono rispondere a quanto qui di seguito precisato:

per il tipo corto: 2 porte semplici;

per il tipo medio: 2 o 3 porte di cui almeno una doppia;

per il tipo normale: 3 porte, di cui almeno la porta centrale ed una di quelle di estremità doppie;

per il tipo lungo: 3 porte doppie; è ammessa una quarta porta doppia posta in zona centrale.

Nei veicoli con più di due porte, quelle di estremità devono essere riservate per l'entrata dei viaggiatori e quelle fra gli assi per l'uscita, salvo quella eventualmente destinata, all'accesso di carrozzine per bambini.

3.1.1 Le porte di servizio saranno del tipo a libro, ripiegantisi verso l'interno, a scomparsa entro sagoma in posizione di apertura; in alternativa sono ammesse porte a rototraslazione a scomparsa entro sagoma. E' ammessa una sporgenza. oltre il filo della carrozzeria, a porta aperta, non superiore a 150 mm.

3.2 Il comando di apertura e chiusura delle porte, sia semplici che doppie, deve essere del tipo elettropneumatico. I comandi delle porte devono essere azionabili dal conducente; le porte centrali devono avere comando unico. Tutte le porte di un veicolo debbono avere gli stessi componenti elettropneumatici ad eccezione dei leveraggi.

3.2.1 La porta anteriore dovrà essere azionabile anche dall'esterno mediante apposito pulsante.

3.3 Il bordo libero delle porte deve essere dotato di una guarnizione cedevole di gomma o materiale equivalente, tale da mantenere gli elementi rigidi a distanza di almeno 10 cm.

4. *Posto di guida.*

4.1 Il posto di guida deve essere ubicato sulla sinistra del veicolo. Onde assicurare buona visibilità dal posto di guida deve essere realizzata anche una idonea finestratura anterolaterale destra al disotto della cintura, estesa alle porte. Inoltre dovranno esservi uno o più specchi retrovisori per il controllo del movimento dei passeggeri dal posto di guida.

4.2 Il parabrezza deve essere realizzato con cristallo piano opportunamente inclinato.

4.3 La poltroncina per il conducente deve consentire la regolazione in direzione sia longitudinale che verticale; è ammesso inoltre un molleggio regolabile.

4.4 Il posto di guida deve essere attrezzato con:

— una borsa portacarte e documenti del veicolo;
— una cappelliera;
— ripari dal sole per il conducente;
— apparecchi di sbrinamento e disappannamento del parabrezza e di riscaldamento per il conducente;
— dispositivi per la segnalazione sul cruscotto della posizione di apertura o chiusura delle porte;
— schermo contro i riflessi dell'illuminazione interna.

4.5 La separazione del posto di guida rispetto al pubblico deve essere realizzata con mancorrenti orizzontali e verticali.

4.6 L'aereazione del posto di guida deve essere particolarmente efficiente. Il finestrino al lato del posto di guida deve essere apribile.

5. *Dimensioni interne e gradini.*

5.1 Devono risultare rispettate le seguenti caratteristiche dimensionali interne:

5.1.1 altezza massima da terra del piano di calpestio a veicolo scarico: 750 mm elevati a 950 mm in corrispondenza delle zone rialzate posteriori qualora interessate dal motore e dal ponte; nei veicoli di tipo corto è ovunque ammessa la altezza di 900 mm;

5.1.2 altezza minima interna sul piano longitudinale mediano della vettura (fra il piano di calpestio e la superficie interna del tetto e di elementi aggettanti, esclusi i mancorrenti): 2100 mm ridotti a 1900 mm in corrispondenza delle zone posteriori interessate dal motore e dal ponte, secondo modalità indicate in tabelle di unificazione a carattere definitivo, e nei veicoli di tipo corto.

5.2 Per quanto concerne i gradini devono rispettare le seguenti prescrizioni:

5.2.1 in corrispondenza delle porte di servizio l'altezza massima da terra a veicolo scarico, del primo gradino non deve superare i 350 mm elevati a 380 mm per i veicoli di tipo corto; le altezze dei gradini successivi al primo devono essere uguali fra loro e di valore non superiore ai 300 mm;

5.2.2 i gradini interni relativi al corridoio sono ammessi purché di altezza compresa tra i 150 ed i 200 mm.

6. *Prestazioni.*

6.1 Il motore di trazione ove sia a combustione interna deve essere ad accensione spontanea e risultare accessibile dall'esterno per le operazioni di normale manutenzione; la potenza specifica del motore rilevata in sede di omologazione, dovrà essere di almeno 8,1 kw/t (11 CV/t) con riferimento al peso complessivo a pieno carico; per i veicoli di tipo normale e lungo, la presa d'aria di aspirazione del motore deve essere collocata superiormente ad una quota non inferiore a quella del bordo inferiore del vano dei finestrini laterali.

6.2 Il cambio deve essere automatico ed avere, indipendentemente dalle fasi idrauliche, almeno due rapporti puramente meccanici. Per gli autobus corti e medi è ammesso l'impiego di cambio a semplice comando manuale.

6.3 La velocità effettivamente raggiungibile con il massimo carico tecnicamente ammissibile, in rettilineo ed orizzontale, determinata secondo la corrispondente tabella di unificazione a carattere definitivo, deve essere compresa fra 60 e 70 km/h.

6.4 Il consumo di gasolio nel corso della prova simulata di esercizio, effettuata secondo le modalità di cui alla tabella di unificazione a carattere definitivo, non dovrà superare i limiti indicati nella apposita tabella a carattere definitivo.

7. *Rumorosità.*

7.1 Dovranno essere adottati gli opportuni accorgimenti anche sulla carrozzeria, in modo che il livello di rumorosità all'interno degli autobus, determinato con le modalità di cui alla tabella di unificazione a carattere definitivo, risulti contenuto entro i limiti fissati nella apposita tabella di unificazione a carattere definitivo.

7.2 Con il motore al minimo non devono manifestarsi effetti di risonanza, apprezzabile senza strumenti, nella struttura del veicolo, nè in altre parti di esso, con particolare riguardo ai finestrini ed alle porte.

7.3 L'estremità del tubo di scarico deve essere situata sul tetto, nella parte posteriore sinistra del veicolo, ad una altezza non inferiore a 2,50 m dal suolo.

8. *Ossatura ed elementi di unione.*

8.1 I materiali metallici impiegati per la costruzione delle ossature e degli elementi d'unione devono presentare caratteristiche intrinseche od essere trattati in modo tale da garantire a struttura completa una sufficiente resistenza delle superfici contro l'ossidazione sia all'interno che all'esterno delle singole strutture elementari. La condizione di sufficienza si intende raggiunta quando risultino rispettate le caratteristiche minime indicate nella corrispondente tabella di unificazione a carattere definitivo.

8.2 Devono essere adottati accorgimenti tecnici per evitare la corrosione dei metalli provocata da differente potenziale elettrico.

8.3 Il materiale ferroso impiegato negli elementi portanti delle ossature deve avere spessore minimo non inferiore a 15/10 di mm.

8.4 L'ossatura deve assicurare la necessaria rigidezza e resistenza del veicolo, indipendentemente dalla collaborazione degli elementi di rivestimento.

9. *Copertura.*

9.1 Nell'intercapedine compresa tra le superfici di rivestimento esterna ed interna dell'ossatura del tetto dovrà essere realizzato un idoneo e durevole isolamento termico in materiale leggero.

9.2 L'isolamento deve essere esteso a tutto il tetto, compreso le parti laterali (tegoli curvi), eccezione fatta per le ossature e le parti strettamente necessarie alle canalizzazioni dei servizi; lo strato isolante da realizzare con materiale avente un valore della conduttività non superiore a 0,04 Cal/(m × ora × grado), dovrà avere lo spessore di almeno 20 mm.

10. *Pannellature.*

10.1 I rivestimenti esterni devono risultare di spessore non minore di 10/10 mm se in lamiera di acciaio e non minore di 15/10 mm se in lega leggera.

10.2 I rivestimenti interni devono essere o di laminato plastico con spessore non inferiore a mm 2 per i pannelli piani e a mm 1,5 per i pannelli curvi, o di laminato costituiti da materiali metallici e plastica. Le superfici dei rivestimenti, che possono dar luogo a riflessi disturbanti per la guida, devono essere opache con colore nero.

10.3 E' ammesso nei rivestimenti esterni ed interni, l'impiego di resina sintetica, purché rinforzata con fibre di vetro.

11. *Finestrini.*

11.1 I finestrini laterali, salvo quelli al servizio del conducente, debbono rispondere alle caratteristiche stabilite nelle corrispondenti tabelle di unificazione a carattere definitivo e dovranno essere dotati di dispositivi paragocce.

12. *Pavimento.*

12.1 Il rivestimento del pavimento deve essere realizzato in linoleum, gomma o materiale equivalente.

12.2 La zoccolatura laterale deve essere realizzata su adeguato supporto ed avere rivestimento raccordato a quello del pavimento.

12.3 Devono essere previste botole d'ispezione che permettano l'accesso a tutti gli organi meccanici soggetti a manutenzione, ove non accessibili dall'esterno.

12.4 Tali botole saranno chiuse con coperchi a raso con il pavimento adiacente salvo l'eventuale bordatura opportunamente raccordata.

13. *Sedili.*

La plancia-cuscino, con bordi opportunamente sagomati e lo schienale dei sedili devono essere in materiale plastico laminato o stampato a spigoli smussati, oppure imbottiti e rivestiti in tessuto sintetico oppure plastificato; non sono ammessi braccioli. I sedili devono essere preferibilmente disposti fronte-marcia. Gli eventuali sedili fianco-marcia devono avere appositi appigli e pedane.

14. *Protezione contro gli incendi.*

I materiali non metallici utilizzati per le pannellature interne dei pavimenti, delle pareti e del tetto nonché per i sedili, devono presentare caratteristiche di bassa propagazione di fiamma come indicato in tabelle di unificazione a carattere definitivo.

15. *Mancorrenti.*

I veicoli devono essere muniti di mancorrenti orizzontali e verticali realizzati con tubi metallici del diametro di mm 30 ± 1, di colore nero, protetti contro la corrosione, sistemati ed eventualmente corredati in modo da offrire un facile appiglio ai viaggiatori.

16. *Colorazione ed indicazioni esterne.*

16.1 Fermo restando la colorazione esterna fondamentale giallo arancio, i colori delle parti complementari sono stabiliti in tabelle di unificazione a carattere definitivo. Le coordinate colorimetriche delle vernici ed i relativi campioni di riferimento sono stabiliti nelle corrispondenti tabelle di unificazione a carattere definitivo. Numeri e sigle aziendali, guidoncini, fregi o fasce distintive (purché di altezza non superiore a 200 mm) sono ammessi solo per sovrapposizione.

16.2 Gli autobus devono essere muniti di indicatori di percorso in posizione anteriore, laterale destra e posteriore; quelli anteriori e posteriori devono essere in appositi alloggiamenti, aventi le dimensioni stabilite nelle corrispondenti tabelle di unificazione a carattere definitivo. L'indicatore laterale destro deve essere posto in corrispondenza della parte alta del finestrino adiacente alla porta anteriore.

17. *Accessori interni.*

17.1 I veicoli devono essere forniti di una suoneria, con pulsanti, opportunamente distribuiti a servizio del pubblico, completa di moderatore di chiamata.

17.2 Devono essere predisposte le necessarie canalizzazioni e gli idonei attacchi che consentano l'installazione di apparecchiature per l'automazione delle operazioni di biglietteria, nelle posizioni che saranno definite in sede di approvazione dei tipi unificati. E' ammessa l'installazione di macchinette di bigliettazione.

18. *Aereazione e riscaldamento.*

E' ammessa l'installazione di apposito sistema di aereazione anche forzata, e di impianto di riscaldamento nell'interno delle vetture, al servizio dei passeggeri.

19. *Impianto elettrico.*

19.1 La tensione nominale di alimentazione dei circuiti elettrici deve essere di 24 V. Gli apparecchi utilizzatori devono poter funzionare in previsione di un servizio giornaliero continuo del veicolo di 18 ore, a qualunque tensione compresa tra 20 e 29 V. Il motorino d'avviamento deve poter funzionare ad una tensione di almeno 21 V. Il soddisfacimento di tali requisiti deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata dalla ditta costruttrice dell'autobus sulla base dei propri accertamenti.

19.2 Sarà installato un interruttore a comando manuale, posto immediatamente a valle del morsetto della batteria da isolare.

19.3 Per l'alimentazione dell'impianto elettrico e la ricarica delle batterie di accumulatori sarà previsto un generatore di corrente alternata di potenza, alla tensione di 24 V, non inferiore ai valori seguenti:

Tipo di autobus	Potenza
lungo e normale	1800 W
medio e corto	1200 W

Il regolatore e il raddrizzatore saranno del tipo elettronico.

19.4 La capacità nominale delle batterie di accumulatori non dovrà essere inferiore ai valori seguenti:

Tipo di autobus	Capacità
lungo e normale	200 Ah
medio	160 Ah
corto	100 Ah

19.5 Dovrà essere prevista l'alimentazione per l'avviamento del motore di trazione dall'esterno del veicolo attraverso presa di corrente, situata in prossimità del vano batterie, e realizzata in modo tale da non consentire la inversione di polarità.

19.6 I cavi dovranno essere protetti dall'abrasione conseguente alla proiezione di pietrisco ecc. e muniti di appositi passacavi nei punti particolarmente soggetti a sfregamento.

20. *Illuminazione interna.*

20.1 Le lampade che possono dare luogo a riflessi disturbanti per il conducente debbono essere schermate.

20.2 Il vano delle porte di servizio deve essere illuminato dall'alto con apposite plafoniere in modo da consentire al conducente di seguire il movimento dei passeggeri ed a questi di individuare i gradini.

21. *Trasporto persone con ridotta capacità motoria.*

21.1 Per i veicoli di tipo lungo e normale, su richiesta del committente, la porta anteriore e la zona di corridoio adiacente, portanno essere dotate di mancorrenti longitudinali posti sui due lati e ad una altezza compresa tra i 700 e 900 mm dal piano di calpestio. Tali mancorrenti dovranno consentire una continuità di appiglio a porta aperta, tra il primo gradino della pedana di salita ed almeno uno dei sedili per ciascuna fiancata, gravitanti sulla porta stessa.

21.2 Nei veicoli così attrezzati, la porta anteriore potrà essere usata dai passeggeri con ridotta capacità motoria sia per la salita che per la discesa.

22. *Esclusioni.*

Non sono ammesse distribuzioni dei posti e soluzioni di arredamento (disposizioni dei posti, accessori particolari, impianti speciali, ecc.) che facciano classificare l'autobus nelle altre categorie.

ALLEGATO *B*

CARATTERISTICHE FUNZIONALI UNIFICATE DEGLI AUTOBUS DI LINEA SUBURBANI

Ai sensi delle presenti prescrizioni sono considerati come « suburbani » gli autobus che abbiano almeno il 40% dei posti a sedere sul totale dei posti ammissibili e differiscano dagli autobus urbani di cui al precedente allegato *A* per le sole seguenti caratteristiche:

a) i sedili possono essere imbottiti e rivestiti con tessuto sintetico o plastificato e possono essere muniti di braccioli;

b) i veicoli del tipo lungo e normale possono avere due sole porte sul fianco destro di cui una anteriore e l'altra tra gli assi, purché entrambe doppie;

c) nel computo dei posti a sedere vanno considerati anche quelli eliminati per l'installazione di macchinette di bigliettazione corrispondenti al numero massimo di 2 posti;

d) la velocità massima effettivamente raggiungibile, con il massimo carico tecnicamente ammissibile, in rettilineo ed orizzontale deve essere compresa fra 70 e 80 Km/h;

e) sono ammessi: bagagliere all'interno dell'abitacolo, tendine parasole e cronotachigrafi.

(818)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 20 gennaio 1982.

Approvazione di condizioni di polizza, regolanti la rivalutazione annua delle prestazioni assicurate, presentate dalla S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Lloyd Adriatico vita, con sede in Trieste, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni di polizza, regolanti la rivalutazione gratuita della prestazione assicurata da applicare a tariffe in vigore;

Viste le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni di polizza da applicare alle tariffe di assicurazione sulla vita, in vigore, di seguito indicate, presentate dalla S.p.a. Lloyd Adriatico di assicurazioni vita, con sede in Trieste:

condizioni particolari di polizza da applicare alla tariffa mista a premio annuo approvata con decreto ministeriale 6 novembre 1976, n. 10396, regolanti la rivalutazione annua gratuita del capitale assicurato e la rivalutazione del premio conseguenti all'attribuzione del sovrainteresse prodotto dalla gestione di attività patrimoniali di un apposito fondo;

condizioni particolari di polizza, da applicare alla tariffa 36 assicurazione di rendita differita con controassicurazione, approvata con decreto ministeriale 7 marzo 1969, n. 6471, regolanti la rivalutazione annua gratuita della rendita assicurata e la rivalutazione del premio conseguenti all'attribuzione del sovrainteresse prodotto dalla gestione di attività patrimoniali di un apposito fondo.

Roma, addì 20 gennaio 1982

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(779)

DECRETO 12 febbraio 1982.

Divieto di commercializzazione di ghisa malleabile a cuore nero.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 474;

Visto l'art. 41, secondo comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083;

Visti l'art. 2, n. 2 e 5 e l'art. 6, lettera *g*), ed *n*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Ritenuta la propria competenza ad emanare provvedimenti per la salvaguardia della sicurezza dell'ambiente di vita relativamente ai prodotti industriali nonché provvedimenti concernenti gli standards dei prodotti industriali;

Visto il telex del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3068 del 2 luglio 1981, col quale è stata demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza per l'attività omologativa di macchinari, impianti e mezzi personali di protezione;

Ritenuto che la qualità dei materiali impiegati in prodotti, di cui ai punti precedenti, è elemento di valutazione ai fini della determinazione degli standards e della salvaguardia della sicurezza degli stessi prodotti, nonché della loro omologazione;

Visto l'esposto della società Falck di Milano e l'allegata relazione sulle richieste effettuate dall'istituto di chimica fisica elettrochimica e metallurgia del Politecnico di Milano;

Visti i risultati delle ricerche, di cui al punto precedente, dai quali si rileva che l'impiego della ghisa malleabile: sia in generale da sconsigliare a cuore nero per la fabbricazione di raccordi in tutte le applicazioni in cui sia importante la sicurezza d'esercizio, a causa della sensibilità alla frattura fragile, ai rischi di incrinature e di rotture in fase di montaggio e di esercizio, alla formazione di difetti per la scarsa colabilità, che comporta la non affidabilità per piccoli spessori, alla difficoltà di protezione anticorrosiva mediante zincatura; sia in particolare da vietare nei casi in cui la sicurezza d'esercizio è collegata anche a rischi per l'integrità della salute o della vita umana;

Sentito sui risultati della ricerca di cui al punto precedente, l'Ispettorato tecnico dell'industria, il quale ha rilevato che tali risultati hanno posto in evidenza elementi pregiudizievoli alla salvaguardia della sicurezza dell'ambiente di vita, cui sono ispirati orientamenti già determinati nella Repubblica Federale di Germania e ripresi nella norma DIN 2950 ed in altri Stati della Comunità economica europea;

Ritenuta la necessità di prevenire fenomeni di cedimento negli impianti domestici di distribuzione di acqua calda, fredda e gas combustibile, per i quali vengono normalmente utilizzati piccoli spessori a condizioni di esercizio le più disparate, sia in fase di montaggio e manutenzione che per la possibile presenza di fattori corrosivi, a causa dell'impiego di materiale non idoneo;

Ritenuta la necessità conseguente di vietare la commercializzazione di raccordi di ghisa malleabile a cuore nero limitatamente all'impiego degli stessi negli impianti di distribuzione di acqua calda, fredda e gas combustibile da realizzarsi negli edifici destinati a civile abitazione, salva, in via transitoria ed ad esaurimento, una limitata deroga al fine di tener conto dell'interesse degli importatori nella misura massima compatibile con la salvaguardia dell'esigenza ispiratrice del presente decreto;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza dall'inizio del terzo mese dalla pubblicazione del presente decreto è fatto divieto di commercializzare raccordi in ghisa malleabile a cuore nero destinati a impianti di distribuzione di acqua calda fredda e gas combustibile da realizzarsi negli edifici destinati a civile abitazione.

Art. 2.

In deroga a quanto disposto dall'art. 1 è consentita la commercializzazione per dieci mesi dei raccordi che risultino importati prima dell'inizio del secondo mese successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Gli uffici provinciali UPICA del Ministero dell'industria vigilano sull'applicazione del presente decreto, segnalando alla competente autorità giudiziaria e al Ministero stesso le eventuali inosservanze al presente provvedimento.

Roma, addì 12 febbraio 1982

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MARCORA

Il Ministro della sanità
ALTISSIMO

(884)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali in data 21 gennaio 1982 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa di produzione e lavoro Pianificazione Ricerca e Organizzazione degli Spazi - A Palladio - a r.l., con sede in Torino costituita per rogito Sicignano in data 22 novembre 1976, rep. 4147, reg. soc. 37/77;

società cooperativa edilizia Primavera 73 a r.l. con sede in Torino costituita per rogito Sicignano in data 6 aprile 1973, rep. 3, reg. soc. 860/73;

società cooperativa edilizia Isa 71 a r.l., con sede in Torino costituita per rogito Marocco in data 23 giugno 1971, rep. 14497, reg. soc. 813/71;

società cooperativa edilizia Aia a r.l., con sede in Banchette (Torino) costituita per rogito Liore in data 4 marzo 1976, rep. 9604, reg. soc. 1649;

società cooperativa edilizia Pedrupes a r.l., con sede in Torino costituita per rogito Baglio in data 19 febbraio 1972, rep. 25946, reg. soc. 386/72;

società cooperativa edilizia Olimpo a r.l., con sede in Torino costituita per rogito Revigliano in data 22 febbraio 1974, rep. 14717, reg. soc. 2172;

società cooperativa edilizia Torino 2000 a r.l., con sede in Torino costituita per rogito Zamparelli in data 13 febbraio 1975, rep. 58566, reg. soc. 476/75;

società cooperativa edilizia Speranza a r.l., con sede in Nichelino (Torino) costituita per rogito Re in data 28 marzo 1975, rep. 12153, reg. soc. 845/75;

società cooperativa edilizia Autoedilia a r.l., con sede in Torino costituita per rogito Revigliano in data 12 luglio 1974, rep. 15429, reg. soc. 1761/74;

società cooperativa edilizia La Lupa a r.l., con sede in Torino costituita per rogito Revigliano in data 13 novembre 1970, rep. 7893, reg. soc. 1207/70;

società cooperativa edilizia La Lince a r.l., con sede in Torino costituita per rogito Revigliano in data 13 novembre 1970, rep. 7896, reg. soc. 1205/70;

società cooperativa edilizia Edilfamiglia Alpignano, già Athena a r.l., con sede in Torino costituita per rogito Granaglia in data 7 aprile 1971, rep. 13336, reg. soc. 603/71;

società cooperativa edilizia Alba a r.l., con sede in Alpignano (Torino) costituita per rogito Marocco in data 10 aprile 1974, rep. 16042, reg. soc. 909/74;

società cooperativa edilizia Cocktail a r.l. con sede in Pessione (Torino) costituita per rogito Ghiggia in data 1° dicembre 1970, rep. 82009, reg. soc. 1268/70;

società cooperativa edilizia Porte a r.l., con sede in Porte (Torino) costituita per rogito Poët in data 2 marzo 1974, repertorio 20798, reg. soc. 785;

società cooperativa edilizia Maggiolino a r.l., con sede in Rivarolo Canavese (Torino) costituita per rogito Pignataro in data 9 giugno 1975, rep. 28389, reg. soc. 1029/75;

società cooperativa edilizia Santa Maria Filomena a r.l., con sede in Rivarolo Canavese (Torino) costituita per rogito Ferrero in data 2 ottobre 1960, rep. 6390, reg. soc. 904;

società cooperativa edilizia Valle a r.l., con sede in San Mauro Torinese (Torino) costituita per rogito Vallania in data 24 novembre 1973, rep. 101154, reg. soc. 1155/74;

società cooperativa agricola «Pan» - Società cooperativa mista per il miglioramento fondiario ed attività ad esso connesse, a r.l., con sede in Cuneo costituita per rogito Portera in data 30 giugno 1977, rep. 29877, reg. soc. 3310;

società cooperativa edilizia Colorado 2000 a r.l., con sede in Cuneo costituita per rogito Musso in data 22 dicembre 1972, rep. 64693, reg. soc. 2693;

società cooperativa di consumo Turris, società cooperativa per il Turismo a r.l., con sede in Cuneo costituita per rogito Portera in data 30 giugno 1977, rep. 29879, reg. soc. 3312;

società cooperativa edilizia La Benemerita a r.l., con sede in Cuneo costituita per rogito Ferrua in data 22 ottobre 1976, rep. 27715, reg. soc. 3161;

società cooperativa edilizia La Cometa a r.l., con sede in Ormea (Cuneo) costituita per rogito Anfossi in data 26 novembre 1973, rep. 17092, reg. soc. 969;

società cooperativa edilizia Piaschese case lavoratori a r.l., con sede in Piasco (Cuneo), costituita per rogito Supertino in data 18 dicembre 1971, rep. 23218, reg. soc. 485;

società cooperativa edilizia S. Lorenzo a r.l., con sede in Saliceto (Cuneo) costituita per rogito Toppino in data 21 marzo 1969, rep. 495, reg. soc. 784;

società cooperativa Trasporto facchini di Tortona a r.l., con sede in Alessandria costituita per rogito Artana in data 24 ottobre 1965, rep. 33316, reg. soc. (357 Tortona) (6614 Alessandria);

società cooperativa trasporto «C.L.A.F.S. - Cooperativa lavoratori appalti ferrovie Stato» a r.l., con sede in Alessandria costituita per rogito Laguzzi in data 11 ottobre 1971, rep. 8775/4517, reg. soc. 5916;

società cooperativa agricola S. Michele a r.l., con sede in Alessandria costituita per rogito Canessa in data 21 marzo 1974, rep. 60364/16355, reg. soc. 6315;

società cooperativa Produzione e lavoro lavoratori edili Alpina a r.l., con sede in Acqui Terme (Alessandria) costituita per rogito Cassinelli in data 24 aprile 1974, rep. 14200, reg. soc. 817;

società cooperativa edilizia Casa Serena a r.l., con sede in Bistagno (Alessandria) costituita per rogito D'Errico in data 14 marzo 1969, rep. 20554, reg. soc. 632;

società cooperativa edilizia Giove a r.l., con sede in Casale Monferrato (Alessandria) costituita per rogito Baralis in data 27 settembre 1971, rep. 1468, reg. soc. 2142;

società cooperativa edilizia I Gemelli a r.l. con sede in Casale Monferrato (Alessandria) costituita per rogito Baralis in data 24 maggio 1974, rep. 8609/661, reg. soc. 2356;

società cooperativa edilizia Giacomo Brodolini a r.l., con sede in Novi Ligure (Alessandria) costituita per rogito Chiapuzzo in data 19 dicembre 1970, rep. 2515-4730, reg. soc. 5837;

società cooperativa edilizia Pontecop a r.l., con sede in Pontecurone (Alessandria) costituita per rogito Morandi in data 22 gennaio 1974, rep. 1730/580, reg. soc. 642;

società cooperativa edilizia Girasole a r.l., con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria), costituita per rogito Chiapuzzo in data 17 dicembre 1973, rep. 10185, reg. soc. 6294;

società cooperativa edilizia Julia a r.l., con sede in Tortona (Alessandria) costituita per rogito Pernigotti in data 6 settembre 1973, rep. 9096, reg. soc. 600;

società cooperativa «Cooperativa del Sogno» a r.l., con sede in Iseo (Brescia) costituita per rogito Anessi in data 13 giugno 1972, rep. 14131, reg. soc. 9530;

società cooperativa edilizia Montecuccoli a r.l., con sede Lumezzane (Brescia) costituita per rogito Durante in data 18 marzo 1964, rep. 601, reg. soc. 6836;

società cooperativa edilizia S. Filippo a r.l., con sede in Lumezzane (Brescia) costituita per rogito Durante in data 6 febbraio 1964, rep. 518, reg. soc. 6785;

società cooperativa edilizia Chiara a r.l., con sede in Remedello Sotto (Brescia) costituita per rogito Cogoli in data 22 marzo 1974, rep. 77767, reg. soc. 10928;

società cooperativa edilizia Medese Sole Nascente a r.l., con sede in Mede Lomellina (Pavia) costituita per rogito Frassi in data 15 febbraio 1956, rep. 355, reg. soc. 1147;

società cooperativa di Consumo fra i lavoratori di Schilpario a r.l., con sede in Schilpario (Bergamo) costituita per rogito Lisi in data 28 ottobre 1945, rep. 3442, reg. soc. 2349;

società cooperativa di produzione e lavoro «C.M.C.A. - Cooperativa muratori e cementisti di Archi» a r.l., con sede in Archi (Chieti) costituita per rogito Jorio in data 22 marzo 1974, rep. 146, reg. soc. 824;

società cooperativa edilizia Apollo 11 a r.l. con sede in Teramo costituita per rogito Angeloni in data 26 aprile 1969, rep. 5053, reg. soc. 1167;

società cooperativa edilizia Fiorella a r.l., con sede in Teramo costituita per rogito Quartapelle in data 25 maggio 1974, rep. 56491, reg. soc. 1636;

società cooperativa edilizia La Gloria a r.l., con sede in Teramo costituita per rogito Quartapelle in data 17 giugno 1974, rep. 56653, reg. soc. 1679;

società cooperativa edilizia La Vittoria a r.l., con sede in Teramo costituita per rogito Quartapelle in data 31 maggio 1974, rep. 56543, reg. soc. 1638;

società cooperativa edilizia Fadini a r.l., con sede in Giulianova (Teramo) costituita per rogito Vincenti in data 27 maggio 1974, rep. 5201, reg. soc. 1712;

società cooperativa di consumo La Thienese a r.l., con sede in Thiene (Vicenza) costituita per rogito Velo in data 9 marzo 1945, rep. 338, reg. soc. 1607;

società cooperativa edilizia Madonna della Strada a r.l., con sede in Cagliari costituita per rogito Contu in data 9 maggio 1964, rep. 47514, reg. soc. 3799;

società cooperativa edilizia Alga a r.l., con sede in Salerno costituita per rogito Gentile in data 31 marzo 1969, rep. 3868, reg. soc. 4100/5212;

società cooperativa edilizia La Torrione a r.l., con sede in Salerno costituita per rogito Ansalone in data 4 dicembre 1971, rep. 18391, reg. soc. 4648/5757;

società cooperativa edilizia Nuova Speranza a r.l., con sede in Salerno costituita per rogito Giuliani in data 8 novembre 1971, rep. 46365, reg. soc. 4606/5717;

società cooperativa edilizia Cuore a r.l., con sede in Salerno costituita per rogito Liguori in data 25 febbraio 1971, rep. 363, reg. soc. 4451/5554; e

società cooperativa edilizia Colombo a r.l., con sede in Salerno costituita per rogito Brugnoli in data 9 luglio 1973, rep. 27550, reg. soc. 5177/6251;

società cooperativa edilizia La Silentina a r.l., con sede in Altavilla Silentina (Salerno) costituita per rogito Gentile in data 18 febbraio 1972, rep. 8616, reg. soc. 4673/5782;

società cooperativa edilizia Il Risorgimento a r.l., con sede in Capaccio (Salerno) costituita per rogito Barela in data 27 maggio 1972, rep. 9311, reg. soc. 4755/5856;

società cooperativa edilizia La Sorgente a r.l., con sede in Sarno (Salerno) costituita per rogito Barela in data 22 febbraio 1972, rep. 8804, reg. soc. 4669/5778.

(647)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Viggiano.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1982 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Viggiano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di novembre 1982, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 75.330.792 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di L. 80.646.752 iscritto a ruolo a nome della S.p.a. Vi-Cap - Impianti siderurgici.

Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Potenza darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(783)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso speciale pubblico, per esami, a settantatre posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Roma.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 9183 del 19 giugno 1981 concernente la determinazione del contingente numerico di impiegati da adibire al centro di servizio di Roma;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riserve di posti in organico, previste dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive integrazioni;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Roma;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a settantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Roma.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Roma per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'amministrazione finanziaria sito nella stessa regione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età e i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e *non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione* del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione *del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale* limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Roma;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione esaminatrice prevista dall'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397, sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, adeguati al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e diretta ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova d'esame ha la durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del* 31 *maggio* 1982, *saranno fissati il giorno e la ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova scritta.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: *a*) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata; *b*) tessera postale; *c*) patente automobilistica; *d*) passaporto; *e*) carta d'identità; *f*) porto d'armi; *g*) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova d'esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità:

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangono soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizioni del candidato o altri contrassegni.

Scaduto il termine di 50 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede all'operazione del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 12.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'appostio invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente articolo 11, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 14, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 11 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella IV qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono destinati, durante il periodo di prova e anche in pendenza della nomina in tale posizione a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1982

p. *Il Ministro*: COLUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *febbraio* 1982
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 63

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di (1) . . . . .

Il sottoscritto . . . . . nato il . . . . . a . . . . . (provincia di . . . . .) e residente in . . . . . c.a.p. . . . (provincia di . . . .) via . . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a settantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Roma.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso . . . . . in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina: . . . .

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Roma.

. . . . ., addì . . . . .

Firma . . . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . . . .

---

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(844)

Concorso speciale pubblico, per esami, a settantatre posti di coadiutore meccanografo nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Milano.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto l'art. 8 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 1980, n. 702, recante norme per l'assunzione del personale dei centri di servizio del Ministero delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1980, n. 787;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Visti il decreto ministeriale 9183 del 19 giugno 1981 e il decreto ministeriale 1/307 del 12 gennaio 1982 con i quali viene determinato il contingente numerico di impiegati da adibire al centro di servizio di Milano;

Dato atto che nell'emanazione del presente decreto si è tenuto conto delle riserve di posti in organico, previste dalle disposizioni contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482 e successive integrazioni;

Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso speciale, per esami, a posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Milano.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso speciale pubblico, per esami, a settantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, per il centro di servizio di Milano.

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere nel centro di servizio di Milano per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio; per esigenze di servizio gli stessi, nel corso del quinquennio, potranno essere trasferiti ad altro ufficio periferico dell'Amministrazione finanziaria sito nella stessa regione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione e di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età e i 45 per i mutilati e gli invalidi di guerra e, in genere, per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici;

7) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza di finanza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il 35° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età, o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere, per cinque anni, nel centro di servizio di Milano;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano la esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

La commissione esaminatrice prevista dall'art. 5 della legge 4 agosto 1975, n. 397 sarà nominata con successivo provvedimento.

Art. 7.

L'esame consiste in una prova di selezione attitudinale, articolata in una serie di esami obiettivi a risposta sintetica, adeguati al grado di istruzione oggetto dei programmi di studio della scuola media unica e diretta ad accertare l'attitudine del candidato a svolgere i compiti di carattere tecnico relativi alla trasmissione dei dati a mezzo di apparecchiature meccanografiche ed elettroniche.

La prova d'esame ha la durata di cinquanta minuti.

La prova d'esame non s'intende superata se il candidato non riporti almeno la votazione di sessanta centesimi.

Art. 8.

Con successivo decreto ministeriale, che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del* 31 *maggio* 1982, *saranno fissati il giorno e la ubicazione dei locali in cui si effettuerà la prova scritta.*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere la prova stessa, senza alcun preavviso od invito, nei locali e nel giorno indicati nel citato decreto.

L'amministrazione si riserva di variare, per ragioni di forza maggiore, la data e la sede dell'esame stabilite come sopra; tali eventuali variazioni saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: *a*) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma autenticata; *b*) tessera postale; *c*) patente automobilistica; *d*) passaporto; *e*) carta di identità; *f*) porto d'armi; *g*) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 9.

Per lo svolgimento della prova d'esame e gli adempimenti ad essa inerenti saranno osservate le seguenti modalità:

Al candidato vengono consegnati, il giorno dell'esame, un questionario riportante le domande oggetto della prova di esame chiuso in busta, un modulo anagrafico e un modulo delle risposte.

Sul modulo anagrafico il candidato trascrive il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita e indirizzo ed indica gli eventuali titoli preferenziali e di precedenza dichiarati, come prescritto dall'art. 4 del presente bando, nella domanda di partecipazione al concorso. I titoli indicati nel modulo anagrafico e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non sono presi in considerazione ai fini della loro valutazione in sede della formazione della graduatoria dei vincitori del concorso.

Una volta che i candidati abbiano compilato i moduli anagrafici, gli incaricati della vigilanza provvedono a ritirarli tutti, in modo che a ciascun candidato rimangono soltanto il modulo delle risposte ed il questionario.

Conclusa l'operazione di cui al comma precedente, il presidente della commissione o del comitato di vigilanza autorizza i candidati ad aprire la busta racchiudente il questionario e ad iniziare la compilazione del modulo delle risposte: da questo momento decorre il termine di 50 minuti assegnati per lo svolgimento della prova.

Il modulo delle risposte, a pena di nullità della prova, non deve contenere sottoscrizioni del candidato o altri contrassegni.

Scaduto il termine di 50 minuti assegnato per lo svolgimento della prova, i membri della commissione o del comitato di vigilanza ritirano i moduli delle risposte compilati dai candidati ed i questionari consegnati all'inizio della prova.

I questionari, i moduli delle risposte ed i moduli anagrafici, come sopra ritirati, vengono raccolti in distinti pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da un membro almeno e dal segretario della commissione o del comitato di vigilanza.

I pieghi vengono inviati alla commissione esaminatrice.

I pieghi contenenti i moduli delle risposte sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando se ne deve iniziare la valutazione.

La valutazione dei moduli delle risposte avviene mediante apparecchiature elettroniche con il procedimento di lettura ottica sotto diretta sorveglianza della commissione esaminatrice.

Terminata la valutazione di tutti i moduli delle risposte, la commissione esaminatrice provvede all'apertura dei pieghi contenenti i moduli anagrafici dei candidati, procede all'operazione del loro abbinamento ai moduli delle risposte ed effettua il riconoscimento dei candidati.

Per lo svolgimento della prova e gli adempimenti ad essa inerenti saranno inoltre osservate, in quanto compatibili con le modalità di cui ai commi precedenti, le disposizioni contenute nel testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nel relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

Sono dichiarati vincitori, nel limite dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nella prova d'esame nonché sulla base dei titoli preferenziali e di precedenza indicati nella domanda di ammissione.

La graduatoria generale di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e a quella dei candidati idonei sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio con le modalità di cui al successivo art. 11.

Al pagamento dello stipendio degli impiegati assunti in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 11.

I candidati dichiarati vincitori dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dello ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o copia dello stesso in bollo autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, n. 1), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre. I candidati invalidi di guerra ed assi-

mulati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

Non possono essere assunti in servizio i candidati che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 12.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di precedenza e preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali o sottufficiali in servizio permanente dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, della guardia di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 12.

I vincitori del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 11, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera di invito.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) e *g*) dell'art. 11, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 11.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, sempreché idonei a documentare la posizione da attestare.

Art. 14.

La mancata assunzione di servizio, senza giustificato motivo, entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 11, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 15.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina prevista dal precedente art. 14, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi dalla data del relativo provvedimento, secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 16.

Gli impiegati assunti in servizio ai sensi dell'art. 11 del presente bando saranno nominati in prova con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312 i medesimi impiegati saranno inquadrati nella IV qualifica funzionale col corrispondente trattamento economico.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione cessa di avere ogni efficacia.

Art. 17.

I vincitori, dopo l'assunzione in servizio, sono destinati, durante il periodo di prova e anche in pendenza della nomina in tale posizione a frequentare un corso obbligatorio di formazione.

L'esito favorevole della prova finale del corso è condizione per la nomina in ruolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1982

p. *Il Ministro*: COLUCCI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1982
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 62

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

All'intendenza di finanza di (1) . . .

Il sottoscritto . . . . nato il . . . . .
a . . . . . . (provincia di . . . .) e residente in . . . . . c.a.p. . . (provincia di . . . . .)
via . . . . . . chiede di essere ammesso al concorso speciale pubblico, per esami, a settantatre posti di coadiutore meccanografo in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette per il centro di servizio di Milano

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . .
in data . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari di . . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina: . . . . .

Dichiara di obbligarsi, in caso di nomina, a permanere per cinque anni nel centro di servizio di Milano.

. . ., addì . . . .

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . .

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(845)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a dieci posti, elevati a quattordici, di cuoco della prima categoria e a dieci posti di famiglio, elevati a ventitre, della seconda categoria, nel ruolo degli operai del Corpo forestale dello Stato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si da avviso che il supplemento straordinario al n. 11 del Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato, pubblica il decreto ministeriale 20 ottobre 1981, registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1981, registro n. 17, foglio n. 76, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara, i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a dieci posti, elevati a quattordici, di cuoco della prima categoria e a dieci posti di famiglio, elevati a ventitre della seconda categoria, nel ruolo degli operai del Corpo forestale dello Stato.

(769)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico regionale a cinquanta posti di operaio comune, da destinare al compartimento della viabilità per la Campania.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957, si rende noto che nel Bollettino ufficiale dell'A.N.A.S. del 1° febbraio 1982 - 2ª edizione straordinaria - è stato pubblicato il decreto ministeriale del 2 novembre 1981, n. 9691, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1981, registro n. 21, foglio n. 15, relativo alla approvazione della graduatoria generale di merito ed alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico regionale, per titoli, a cinquanta posti di operaio comune dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Campania.

(793)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie ad esaurimento, formate ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, per il conferimento della qualifica di ispettore tecnico centrale ai presidi di ruolo inseriti nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi a posti di ispettore centrale.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 33-34 del 13-20 agosto 1981, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 25 giugno 1981, relativo all'approvazione delle graduatorie ad esaurimento, formate ai sensi dell'art. 7 della legge 22 dicembre 1980, n. 928, per il conferimento della qualifica di ispettore tecnico centrale ai presidi di ruolo inseriti nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi a posti di ispettore centrale.

(809)

MINISTERO DELL'INTERNO

Stralcio della segreteria del comune di Sorso dal bando del concorso, per titoli ed esami, a settantatre posti di segretario generale di 2ª classe vacanti nelle segreterie dei comuni della classe seconda.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale in data 30 settembre 1980, con il quale è stato indetto un concorso cumulativo, per titoli ed esami, per la nomina a posti vacanti di segretario generale di 2ª classe;

Considerato che dal novero delle segreterie messe a concorso è da depennare quella del comune di Sorso (Sassari), in quanto il titolare Francesco Mura, collocato a riposo coi benefici di cui alla legge 24 maggio 1970, n. 336, dal 1° gennaio 1980, è stato riassunto in servizio con decreto in data 31 dicembre 1981 del prefetto di Sassari, in applicazione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito con modifiche nella legge 14 agosto 1974, n. 355;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

La segreteria del comune di Sorso è depennata dall'elenco di quelle messe a concorso con il decreto ministeriale in data 30 settembre 1980, in premessa citato.

Roma, addì 12 febbraio 1982

p. *Il Ministro*: CORDER

(849)

OSPEDALE « V. MONALDI » DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale - ufficio concorsi dell'ente in Napoli.

(103/S)

FONDAZIONE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorso ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al regolamento interno ed, in quanto compatibili, le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, e le norme precisate nel bando di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ospedale in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(104/S)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI NUORO

Concorso ad un posto di assistente di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Nuoro.

(111/S)

OSPEDALE « BARONE I. ROMEO » DI PATTI

Concorso a due posti di assistente di nefrologia e dialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di nefrologia e dialisi (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Patti (Messina).

(113/S)

OSPEDALI « V. EMANUELE, ISOLAMENTO E DUBINI » DI CALTANISSETTA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio autonomo di anatomia e istologia patologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio autonomo di anatomia e istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Caltanissetta.

(106/S)

OSPEDALI RIUNITI DI CAGLIARI

Errata-corrige

Nell'avviso concernente concorsi a posti di personale sanitario medico pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 38 del 9 febbraio 1982, alla pag. 928, dove è scritto: « due posti di assistente di medicina *generale* », leggasi: « due posti di assistente di medicina *nucleare* ».

(87-bis/S)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 1° dicembre 1981, n. 41.

Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, concernente lo « svolgimento e contenuto dell'esame di maestro artigiano » (regolamento di esame di maestro artigiano).

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 2 *del* 12 *gennaio* 1982)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, concernente l'ordinamento dell'artigianato e della formazione artigiana;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 6313 del 3 novembre 1981;

Decreta:

E' emanato l'accluso regolamento di esecuzione alla legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, concernente lo « svolgimento e contenuto dell'esame di maestro artigiano » (regolamento dell'esame di maestro artigiano);

Il decreto del 7 ottobre 1981, n. 34, è revocato.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, addì 1° dicembre 1981

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1981
Registro n. 8, *foglio* n. 173

MAGNAGO

REGOLAMENTO DELL'ESAME DI MAESTRO ARTIGIANO

Disposizioni sullo svolgimento e sul contenuto dell'esame di maestro artigiano

Art. 1.

1. L'esame di maestro artigiano può essere sostenuto per tutte le attività artigiane previste dall'art. 1 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3 (in seguito chiamata legge).

2. L'esame di maestro artigiano ha lo scopo di accertare se il candidato possiede le nozioni giuridico-economiche, teorico-professionali e pratiche, necessarie per l'esercizio in proprio di un'attività artigiana e per l'addestramento di apprendisti.

Art. 2.

1. La domanda di ammissione all'esame di maestro artigiano è da indirizzare su carta legale all'assessorato per l'artigianato e deve contenere le generalità del richiedente; deve inoltre essere corredata dei seguenti documenti:

certificato di residenza;

diploma di lavorante artigiano (o copia autenticata dello stesso) o provvedimento dell'assessore competente relativo all'esonero di cui all'art. 23/6 della legge;

documentazione comprovante un'esperienza professionale di almeno due anni nell'attività artigiana oggetto dell'esame, o in un'attività affine, maturata in periodo successivo a quello dell'apprendistato al conseguimento del diploma di lavorante artigiano;

quietanza del versamento della quota spese nella misura stabilita con deliberazione della giunta provinciale per ogni rispettiva parte dell'esame di maestro artigiano.

2. Il diploma di lavorante, o l'esonero da essa, nonché la documentazione comprovante l'esperienza professionale di due anni, possono essere sostituiti da un certificato dal quale risulti un'esperienza professionale nella relativa attività artigiana di almeno sei anni o da un provvedimento dell'assessore competente ai sensi dell'art. 27, comma secondo, della legge.

3. Il candidato in possesso dei requisiti di cui all'art. 27 della legge è ammesso all'esame; l'ufficio provinciale competente ne dà comunicazione almeno trenta giorni prima della data dell'esame.

4. Candidati le cui domande d'ammissione pervengano negli ultimi sessanta giorni prima del termine d'esame possono venire rinviati, per ragioni organizzative, all'esame successivo. L'assessorato respinge la domanda di ammissione all'esame qualora venga a mancare anche uno solo dei requisiti.

5. Contro questo provvedimento il candidato può ricorrere alla giunta provinciale entro trenta giorni dal ricevimento di detta comunicazione.

6. La giunta provinciale decide entro i successivi trenta giorni.

Art. 3.

1. I termini per i singoli esami vengono fissati dall'ufficio per l'artigianato.

2. L'esame di maestro artigiano è suddiviso in tre parti, le quali possono essere sostenute nell'ordine desiderato ed in diversi periodi:

giuridico-economica;
teorico-professionale;
pratica.

Le singole parti d'esame già sostenute decadono qualora fra la data del primo esame e quella dell'ultimo siano trascorsi cinque anni, o qualora un candidato abbia avuto per tre volte consecutive giudizio insufficiente in una singola parte d'esame. In questo caso, per essere riammesso all'esame, il candidato dovrà presentare nuova domanda. In casi singoli e di comprovata necessità, l'assessore competente può prolungare il termine suddetto.

3. Per attività artigiane affini, può essere istituita una unica commissione giudicatrice.

L'esame giuridico-economico può essere sostenuto davanti a qualsiasi commissione esaminatrice, composta a norma dell'articolo 31 della legge provinciale 16 febbraio 1981, n. 3, indipendentemente dalla categoria professionale di appartenenza dei candidati.

Art. 4.

1. L'esame giuridico-economico comprende le seguenti materie:

economia e contabilità aziendale;
corrispondenza commerciale e diritto.

Il programma d'esame può contenere nozioni di pedagogia aziendale e del lavoro.

2. L'esame teorico-professionale comprende:

conoscenza dei materiali;
tecnologia;
calcolo professionale.

Per alcune attività artigiane sono previste anche nozioni di disegno professionale.

3. La parte pratica consiste nell'esecuzione di un capo d'opera e/o di una prova di lavoro.

4. Gli esami giuridico-economici e quelli teorico-professionali si svolgono in forma scritta e orale oppure scritta o orale.

Art. 5.

1. I programmi d'esame sono emanati con provvedimento dell'assessore competente su proposta della commissione provinciale dell'artigianato.

2. I suddetti programmi devono essere adeguati alle esigenze professionali attuali ed in ogni caso sono da aggiornare ogni cinque anni.

3. I programmi devono contenere e stabilire specificatamente le materie oggetto dell'esame giuridico-economico e teorico-professionale e quali materie sono da sostenere in forma scritta e/o orale.

4. Il programma della parte pratica deve contenere l'indicazione se deve essere eseguito un capo d'opera e/o una prova di lavoro e contenere le direttive tecniche necessarie all'esecuzione.

Art. 6.

1. Il presidente della commissione d'esame deve convocare i componenti la commissione stessa entro trenta giorni prima della data prevista per ciascun esame o parte d'esame, allo scopo di determinare in ogni parte la procedura d'esame e di stabilire i relativi termini.

2. La commissione d'esame ha inoltre il compito di determinare i temi d'esame e fissare il tempo massimo per lo svolgimento, tenuto conto del programma d'esame.

3. Essa ha inoltre da stabilire le modalità di esecuzione del capo d'opera e/o della prova di lavoro.

E' da tenere in evidenza che nella realizzazione delle prove pratiche suddette il processo di lavoro corrisponda ai singoli profili professionali.

4. I giudizi della commissione d'esame sono espressi a maggioranza assoluta di voti.

Art. 7.

1. La commissione d'esame dichiara l'incompatibilità di un membro della commissione d'esame qualora questi risulti essere:

datore di lavoro;
diretto superiore;
socio;
sposato o imparentato;
parente diretto fino al 2° grado di uno o più candidati.

2. In questo caso il membro incompatibile viene sostituito dal membro supplente.

Art. 8.

1 Gli esami di maestro artigiano non sono aperti al pubblico.

Art. 9.

1 Il presidente della commissione d'esame deve provvedere affinché durante l'esame scritto, o durante l'esecuzione del capo d'opera oppure della prova di lavoro, i candidati siano accuratamente vigilati da membri effettivi oppure supplenti della suddetta commissione, per evitare che aiuti estranei influiscano sullo svolgimento delle singole prove.

2. In caso di necessità il presidente può richiedere per la suddetta vigilanza, insegnanti delle scuole professionali oppure funzionari dell'assessorato per l'artigianato.

Art. 10.

1. Qualora l'esecuzione del capo d'opera e della prova di lavoro in una delle attività artigiane richieda l'impiego di materiale di costo elevato, può essere previsto dall'ufficio per l'artigianato che il candidato provveda personalmente all'approvvigionamento di detto materiale.

2. Gli oggetti eseguiti durante l'esame pratico sono di proprietà del candidato.

Art. 11.

1. In accordo con i direttori delle scuole professionali, per lo svolgimento degli esami di maestro artigiano, sono a disposizione le scuole professionali provinciali.

2. Una eventuale impossibilità di svolgere l'esame nelle predette scuole dovrà essere motivata per iscritto da parte del direttore competente.

3. Qualora i laboratori delle scuole professionali provinciali non fossero attrezzati in modo adeguato alla richiesta, per garantire l'ineccepibile esecuzione del capo d'opera o della prova di lavoro, la commissione d'esame, stabilisce altri laboratori adatti allo scopo.

4. In casi particolari e motivati, il presidente, su richiesta del candidato, può concedere una proroga adeguata al tempo per l'esecuzione dell'esame pratico.

Art. 12.

1. Il giudizio definitivo delle prove d'esame ha luogo in presenza di tutti i membri della commissione. Le note di giudizio vanno da 4 a 10.

2. Dopo il superamento di ogni singola parte d'esame verrà rilasciato un certificato che conterrà i voti per le singole materie d'esame. Ogni parte d'esame vale come superata quando il voto medio fra le singole materie dà almeno 6.

3. A voto unanime e per motivate ragioni la commissione d'esame può maggiorare il voto di una parte d'esame.

4. Durante l'esecuzione del capo d'opera o della prova di lavoro deve essere redatto un verbale di giudizio: dopo dieci giorni dallo svolgimento dell'esame i candidati possono richiedere di prendere visione dello stesso.

5. Dopo il superamento delle tre parti d'esame, la commissione esaminatrice rilascia un certificato.

6. Il diploma di maestro artigiano è conferito dall'assessore competente.

Art. 13.

1. I candidati che si presentano in ritardo all'esame, possono ugualmente esservi ammessi, qualora il ritardo non arrechi disturbo agli altri esaminandi e qualora il tempo a disposizione rimanente appaia sufficiente per lo svolgimento o per l'esecuzione del compito d'esame: detta decisione spetta al presidente della commissione giudicatrice.

2. I candidati che durante l'esame si oppongono alle decisioni della commissione possono essere ammoniti e successivamente, in caso di insuccesso, esclusi dall'esame.

3. In questo caso essi dovranno ripetere l'esame o parte d'esame.

4. La decisione per l'esclusione suddetta spetta alla commissione.

Art. 14.

1. Ogni parte d'esame si ritiene non superata quando un candidato interrompe l'esame stesso.

2. Qualora la commissione riconosca che il candidato abbia dichiarato il falso o accettato aiuti estranei, essa delibera la sua esclusione dalla parte d'esame.

3. Per gravi motivi, su proposta della commissione d'esame, l'assessore per l'artigianato può annullare anche esami già superati.

(631)

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100820490)